TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0407**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

407

Atti varî (16)
d'svariato argomento
ma di poca importanza.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Im Namen der heilligen Ewigen, unnd ungethailten Dreyfaltigkheit, Gott des Vaters, Gott des Sohns, unnd Gott des heilligen Geists Amen

an. 1606

Bekhenn Ich Christoff Schenge, hiemit offentlich, unnd für khündt allermenigclich, das Ich bey gueten verstandt, unnd rechter vernunfft ungezwungen unnd [illegible] bedacht hab, die schwachait menschlicher natur [illegible] unnd Zergengligkheit, [illegible] nit vergessen

Omissis Intermedijs,

Der Ehrwirdigen meiner freundtlichen lieben Frau Schwester, Frauen Camilla, [illegible] Frau zu [illegible] ordens verschaff, unnd ordne Ich, hundert ungrische Ducaten unnd darzue ein Sibenbürgerischen guldenen Pfening, so zehen Ducaten wigt, darzue auch mein [illegible] Krug den Ich hab,

Hiemit will Ich die herren Testamentarij gebetten haben, [illegible] ein ligen gewiss unnd geschworen Poten auf meinen Costen darmit, unnd damit der g[illegible], In Ire aigne handen [illegible] die Herrn Testamentarien die [illegible] meiner lieben Schwester zu schreiben, das sy wellen für mein Armen Seel, alle tag petten [illegible],

Verschaff meiner [illegible] alles unnd yedes, was Ich zu Gemain hab unnd vermag, unnd was Verlassenschafft mecht sein, verschafft, unnd demnach Ich meinen [illegible] be=[illegible] alles des Dr. Michaelis [illegible] nachgelassnen Khinder, unnd khain andern befreundten nichts,

Omissis Intermedijs, –

Desgleichen, mit sondern vleiss hab mündtlich selbst erbetten, wie Ich dann meine höchstes vertrauen zu disen meinen Herren setze, zu volziehung [illegible] in allen puncten unnd articln, Als mein Testament, zu Testamentarien erbetten,

Dir Edlen Gestrengen vnnd Hochgelerten, auch Vesten Herrn Hannß [illegible]
zu [illegible], vnnd Linden[illegible], fsth: Dhl: [illegible] in der fsth: [illegible] zu [illegible]
Herrn Gisbert Voss fsth: Dhl: Leib Medicus, Herrn [illegible]
fsth: Dhl: [illegible] Rainer, [illegible] fsth: Dhl:
[illegible], vnd fsth: [illegible] diser mein
[illegible], wie das [illegible] im fürstl.
[illegible] Testamentung
[illegible] willen [illegible] handthaben, vnd [illegible], [illegible]
nicht [illegible] lassen, [illegible] sachen [illegible] lassen,
Datum Grätz den [illegible] im 1606 Jahr

(CS) Cristoff [illegible]

(HK) Hannß [illegible]

(GV MD) Gisbertus Vossius fsth: Dhl: Rath vnd Leib Medicus

(GG) Georg [illegible] Schmidtsch

Sebastian Rainer

2

Hoc est exemplum cuiusdam sententiae criminalis latae, datae, et in primo arengo promulgatae per clar.mum D. Joannem Baptistam Contareno p Ser.mo Duc. dom. Venetiar. Patriae Fori Julij Locumtenentem generalem. Sub die tertia mensis Augusti 1560 contra, et adversus

Pompeum ex Nob. consortibus de Fontanabona.

Contra quos, et eorum quemlibet per nos, et officium nostrum processum fuit, et est tam ex querelis contra ipsos institutis per Michaelem q. Thomasij de Fontebono; quam ex inquisitione contra ipsos formata legitime; ex eo quod cum Pompeius intestino prosequeretur odio supradictum Michaelem, et filios de domo sua, causa latius in processu declarata, et ob id deliberasset omnino dictum Michaelem, et filios, et omnes de dicta domo sua interimere vel extirpare; participato colloquio, et tractatu, ac ordine dato cum Andrea, et Jacobo suprascriptis qui eo die ex Ciuidato castrum Fontisboni applicauerant infrascripta committendi, captata etiam opportuna occasione, quod in ea terra, quod fuit 26 mensis Martij proximi praeteriti maximus afflabat uentus, hora circiter 3.a supra caena in castro praedicto dum alij reuerentes dicti Pompei caenerant, ipse associatus a suprascriptis Andrea, et Jacobo, uidens prauum eius animum, et deliberationem executioni demandari, sciens dictum Michaelem, et omnes de domo iam dormire, e dicto castro clandestine exierunt, et ad domum praedictorum sitam parum extra d. castrum accesserunt; uerum pro uiuis non hominis, sed potius inimicum humanae naturae exequentes infandam, et detestandam eorum deliberationem ignem sulphureum portatis, ut facilius illum accenderet, ibique in angulo ipsius domus palea coopertae ignem ipsum apposuerunt, et accenderunt, deinde ardenti igne relicto, festinanter in castrum praedictum receperunt. Sed Deo fauente, et uento afflante, ut tantum facinus non occultum remaneret in dicto recessu Pompeius birretum suum amisit, et dum insiliens, et incauti Michael, et filij praesensissent domos suas comburere, ac de dicto liberassent quaerentes maximo eorum conatu non solum personas, uerum etiam bona, blada, uinum, et animalia defendere ab incendio; denuo praedictus Pompeius armatus, et constipatus suprascriptis armatis etiam armis hastatis e castro prosiliunt, et non solum perturbarunt, et detraxerunt praedictos pauperes a recuperatione bonorum suorum, uerumetiam dictus Andreas, et ipsos grauiter uulnerarunt: Nicolaum scilicet in pectore; uno pro letali uulnere, Leonardum uero in nuca unico tantum committendo praedicta scienter, dolose, animo premeditato,

et deliberato sibi inuicem, et uicissim auxilium, consilium, et fauorem
prestantes, ut habilius prefatum in facinus scelus committerent contra Deum,
ius, et iustitiam, in spretum et uilipendium Regiminis nostri, et grauissimum, et
totale damnum, et exterminium quorum pauperum Michaelis, et filiorum. Nam sibi
combusta sunt animalia · 29 · ultra domos, et stabula, blada etiam,
uinum uictui preparata, currus, et alia instrumenta ruralia, et prout
latius in querelis, inquisitione, et processu continetur. Quapropter Cl.mo nostro
prefatus Pompeius fuit detentus, et alij haberi non potuerunt, qui
constitutus de plano ea, quae poterit, negare conatus est, ueritatem
facti correndo: postmodum habitus in tormentis premissa in presta=
tione quae haberet pro conuicto ut fassus fuit non solum tractatum, et
ordinem inter eos datum de predicta committendo incendium quod
mandauerit, et tractauerit cum Andrea, Jacobo, et Francisco suprascriptis
di occidendo ut D. Nicolaum Columbattum Ciuidati commorantem pre=
mio eius proponito in uindictam quondam · D. Odorici fratris dicti Pompei ab
ipso d. Nicolao interfecti: et coram testibus, ut pariam Clar.mi D. locumtenentis
conductus, ut premissa ratificaret, omnia negauit: quare denuo in
tormentis habitus in eo perseuerauit negando, et suas, quas uoluit,
fecit defensiones. Andreas uero et Jacobus mandato nostro fuerunt
publice proclamati cum auctoritate nobis a Ser.ma D. attributa sub
die · 18 · mensis Aprilis proxime preteriti di banniendo de omnibus terris,
et locis, et confiscatione bonorum, et talea in terris alienis ad sic per=
sonaliter presentandum, et defendendum, nec comparere curarunt, sicuti
Franc.o in contumacia perseuerando; Unde nos locumtenens antelatus
uolentes ad expeditionem dicti casus deuenire, in huiusmodi scelera
remanerent impunita;

Pompeium prefatum quod stare debeat annos · X.m · in carceribus
clausus, deinde sit, et intelligatur bannitus de castro Turrisboni, et per
duo milliaria ultra confinia per alios annos X.m nec non teneatur
ad emendationem omnium damnorum, et expensarum, et interesse liquidandorum
per iuramentum querelantium, nec tempus suprascriptum currat ad eius bene=
ficium, nisi prius solutis dictis damnis, expensis, et interesse. Et si quo
casu discesserit e carceribus infra dictos annos decem; tunc, et eo
casu sit et intelligatur perpetuo bannitus de omnibus terris, et locis terrestribus,
et maritimis; nauigijs armatis, et disarmatis; nec non de inclyta
ciuitate Venetiarum, et ducatu, cum talea ei, qui illum ceperit infra
confinia, et tradet in fortias iustitiae, aut ipsum etiam interficiet in
terris alienis L 1000. paruorum soluendorum de eius bonis. quae tunc, et in
eo casu sint, et remaneant confiscata, si [illegible] cuiusuis
dominij nostri Illustrissimi. iuxta in omnibus partium [illegible]
Et si post annos X.m [illegible] banno contra [illegible]

11

Con. della Torre

4 5

Illustrissimi Illustrissimum ... Avviso a stampa

3 3

Al Nob. ed Ornatiss.mo Sig.r Antonio di Stancile Bacia divotam.te le mani il Pievan Ongaro ed oltre al fondam.to sull'Articolo d.a Pesca di Susans, che crederebbe fosse bene aggiunger agli altri accennati già di volo lo carte, che si hanno intorno a parecchi altri Particolari perchè trovando di averne ad introdurre alcuno, comandi La copia de' Documenti Intanto sul punto d.a Pesca si è detto al sig.r Giacomo Zara, che stenda una Fede sull' attuale affittanza della med.a

Osteria, e spaccio alla minuta

1665. 25. Luglio. Licenza ad un particolare di S. Tommaso di poter vender vino pel giorno d.a sagra di Susans

1701. L'attual Giusdicente dopo di aver fatta la Visita delle osterie, Pistorie di Coll.o e di Mels, fa pena di D.ti 25. a Paolo " Bertolo oste in Lauzzana, non dover de " cetero vender vino a minuto, nè tener " osteria causis &c.

1717. In Proclama pel quieto Vivere il §. 6. è tale = Che alcuno non ardisca aprir

necnon ... ,
ceperunt, Spilimbergium obsidione cinxerunt, et ulterius progressi sunt.

et deliberato sibi mutuam, et vicissim auxilium, consilium et favorem prestanus, ut habilius prefati ... fandissimi ... committerint cum ...,
... iustitia ... et vilipendium Regiminis ... et gravissimum, et

"aprir Osteria, o Bettola, nè vender Vino
"a minuto in pena di £ 25. e di pro-
"ceder criminalmte. senza la previa
"licenza da essergli data in iscritto.

Documenti più vecchi a do. proposi-
to non si ponno for ora indicare
perchè il Volume in cui sono gli Sta-
tuti di Prodolone e di Mel, compi-
lati nel sec. XV. è in mano del
Sig. Co. Cesare Aspendo

Tariffe. Camera de' Pegni
1664. Si fa elezione del Camerar. d. Cama
de' Pegni: dopo la quale si segue
"la Tariffa delle Mercedi dell'Eccellmo
"Sig. Auditor, del Cancelliere et degli
"Officiali.

Proclami — Quieto Vivere
1587: Del Giusdte. di Colto. contro Ruberie
di Campagna, con pena di Marche
due di giorno, e 4. di notte.
1588. Del quieto vivere con pena di £ 25.
1549. — 1627. Ripubblicato negli anni 1630.
1633. 1636. 1642.

... Et si post annos ... anno ...

Coo. della Torre

4

Opera a stampa 1642

Ferdinandi III. Austriaci Caesaris Augustissimi Felicissimum
totius terrarum Orbi auspicatissimum Natalem diem Aloysius

4

Conferma dei Decani, Giurati &

1588. Si confermano quelli di Colloredo, che prestan giuramento. Lo stesso si fa per quelli di Mels

1589. 1590. Atti somiglianti

Licenze per Festini

1624. Il lutto, che per morte di chiunque del Consorzio durava un anno, e toglieva il poter far Festini nel Carnovale, e Sagra, è per questo riguardo ristretto a tre mesi.

1665. Licenza rilasciata a quei di Coll.o con Pieggia di Ducati 25. per la Dom.ca 12. Giugno.

— Altra a quei di Felettis per la Dom.ca dopo S. Ermacora.

et deliberato sibi mutuum, et utile auxilium, consilium et favorem
orstantes ut habilius [illegible] [illegible] huius [illegible]

[illegible] ipsa in [illegible]
[illegible] annos [illegible]

... della Torre

4

Ferdinandi III. Austriaci Caesaris Augustissimi Felicissimum totius terrarum Orbi auspicatissimum Natalem diem Aloysius Leopoldus Turrianus Vallisaxinae, et S. R. I. Comes, subditus et cliens Turrianae Gentis gemmata devotionis corolla ad pedes humillime prostratus veneratur. Anno 1642 Quarto Idus Iulii.
(In 4to. senza nota di Stamp.a né di Luogo.)

Comincia) Breve obsequiorum Compendium a Turrianis Mediolanensibus Serenissimae et Augustissimae Domus Austriacae aliisque Principibus ab ea dependentibus praestitorum serie continuata et primo — Napus I. Turrianus Filius Pagani II. Margaritam Ducis Burgundiae Filiam Carolo Siciliae Regi Nuptam... his honorificentissime Mediolani excepit.... p. 5.

Raymundus I. Filius Pagani II. Patriarcha Aquilejensis Rodulphum I. augustiss. Imp. magno nobilitatis coetu comitante adiit. Henricum Filium Alberti Comitis Goritiensis Imperii Principis, et profecto potentis, a quo etiam alii militari honore decorabantur, equestri dignitate insignivit.... p. 7.

Gothifridus I. Hermanni I. filius una cum Philippo de Tours Gallo, et Gerardo Caminate Regulo electus arbiter, sedavit magni pondus dissensiones inter Patriarcham, et Goritiensem Comitem excitas.... p. 9.

Rhodolphus I. cum Raymundo fratre ab Henrico Tyrolis, et Goritiae Comite castri Flambri, nuncupati Altehuti, cum ditione, vio, atque adhaerentiis ob merita investitus, quae investitura in descendentes Raymundi Comitis redacta est ordine successivo. p. 11.

Beatrix Franceschini Filia nupta Henrico Goritiae Comiti, cui pro dotis augmento Franceschinus ejus consanguineus dono dedit omnia bona in S. Maria de Sclaunico sita, quae inerat ab ipsomet Comite, quo defuncto anno 1323. inclyta haec Heroina invigilavit administrationi publicae atq; tutelae Parisii ejus filii commissi contra Canem Scaligerum ejus Dominium affectantem.... p. 12.

Joannes III. dictus Joannes Tutlanus Fil. Rhoeti a Comitib. Goritiae, et Tyrolis ad portum Latisanae missus, ibi Praefectus statuit, iis temporib., quib. ille insurrexit ingentis momenti in Forojulio motus, cui congressi essent ipsi Goritienses Comites, Ortemburgius, atque Wald... necnon Richardus Caminas, ac alii Proceres, qui unanimes Sacile ceperunt, Spilimbergium obsidione cinxerunt, et ulterius progressi sunt. p. 14

f. 14. Rholbus III. Joannis Iustani fil. Eques dimidii castri Flambri alias Castelnuti, ob plurima Maynardo inclyto Goritiae et Tyrolis Comiti prorgense praestita obsequia, investituram assecutus est, atque, eidem ad eadem nonnulla adeptus est praedia. Thomae et Rholbo Nezotis in suo Elogio Comitum Goritiae obsequia inlixit, plenis quoque adeo in aestimatione extitit, ut in literis unice denominatus universae nobilitati, atque magistratibus antefereretur.

f. 15. Rholbus IV. Eques senior dictus Hermacorae II. fil., cuius opera usus est Joannes Goritiensis Comes, qui ipsum a consiliis suis, Praefectumque, in eo Comitatu, atque in Jassidia, et Duini constituit. Friderico Imperatori Austriaco, in cuius aulam se se contulit diu fideliter ... inservivit &c.

f. 17. Joannes VIII. qui et Joannes Rholbus senior dictus Rholbi 4. filius a Leonardo Goritiae comite feudorum, et antiquam authoritatem, et praeeminentiam domus cohonestatus est investitura, prout etiam jurisdictionis Sivigliani, Rijaltae Campi Martii et Gradiscuttae, Raiffenbergique Praeturae Fuit a consiliis Maximiliani I. tunc Rom. Regis ... obivit quoque legationem pro ipso Maximiliano ad Leonardum Goritiae et Tyrolis Comitem maximi momenti negotiorum occasione &c.

f. 20. Joannes IX. Thomae II. fil. Eques fuit Praefectus in Fridichstain et Goritiae Verbesser, qui gradus tunc temporis ibi erat insignis.

Rholbus V. miles Junior, Thomae II. fil. ... fuit a consiliis Joannis et Leonardi Comitum Goritiae, Praefectusque, et Vicedominus illius Comitatus, et Jassidiae, a quibus etiam Comitibus possessor Praefecturae et Castri Raiffenbergi effectus fuit, atque donatus voluptariis aedibus prope Goritiam nuncupatis Cristan. Emit a memorato Joanne Vigultianum Castrum cum Jurisdictione

(Nihil deinceps, quod ad Goritien. Comites spectet)

lla
ciesa

onsignore]

e, giusta
hanno
ernatore
ereditaria.
perché
il Nome.
della
sserendo
Siena
scana
come
ede, che
stagno.
i.
che poi
suoi
lla
tempi,
segno
della

ica
eli
i pure
ns

3°

Risposta di Monsig.r Fontanini Arciv.o d'Ancira al Foglio della Donazione di Ulrico Marchese di Toscana alla Chiesa di Aquileia.

5.

(Di mano del Can.co d'Aquileia Girolamo, Fratello di Monsignore)

1.° Questo Ulrico, o Odolarico, nome che si scrisse in molte guise giusta la varietà delle antiche pronuncie di simili nomi che hanno l'origine Teutonica, fu realmente Marchese, cioè Governatore di Toscana Carica ne' tempi antichi personale, e non ereditaria. Onde per questo Egli si chiama, quondam Marchio, perchè non lo era più in sostanza, benchè ne ritenesse il nome. Ottone Frisingense nel Libro VII. a Cap. XXXIX della Cronaca sotto l'anno 1143. fa di Lui menzione, asserendo che con Truppe Fiorentine danneggiò il Territorio di Siena sino alle porte della Città.. Negli Archivj di Toscana si ritrovcano Carte, che di lui fanno menzione, come specialm.te in Volterra, in Luca, e in Firenze. Si vede che era Signore del Castello di Attems, e di quello di Partistagno oltre a tant'altri Luoghi, che nomina nella Carta. I servi di quei Luoghi erano sicuram.te di quelli, che poi si chiamarono di Masnada. E quei Beni erano suoi propij, e allodiali, mentre ne fece dono libero alla Chiesa di Aquileia con la Ceremonia solita di quei tempi, di porre la Carta di donazione sopra l'altare in segno di religione, e di totale spropriazione, coram Deo, della cosa donata.

2.° I Denestmanni erano Vassalli ministeriali voce Teutonica antica, la quale vuol dire uomo servile; de' quali Vassalli ne avea ancora l'Abbate di Sesto, ed altri pure del Ducato del Friuli. Udarico Gastaldo di Attems era Castellano, e Prefetto del Luogo.

3.°

3.° Non si può dire che il Marchese avesse usurpata cosa nessuna à què suoi Ministeriali; mà era stile comune di donare alle Chiese le Castella cò Vassalli, e Servi delle medesime.

4.° La Carica di Castellano, o Gastaldo era personale e semplice governo dipendente dal principale, che però non può dirsi Sovrano, e indipendente, mà subordinato al Patriarca, Principe Sovrano del paese, sotto la protezione dell'Imperatore, dal quale il Marchese Ulrico assai prima dell'uso era stato preposto con esso titolo di Marchese alla Governo della Toscana. Aggiungasi che i Benefattori delle Chiese, dopo fatte le donazioni alle medesime, riceveano in Feudo le cose donate, gloriandosi in tal guisa di esser Vassalli e Servi delle medesime Chiese, da loro beneficate; ei Feudi allora passavano in Donne, e non era così regolati, come ne' tempi nostri.

5.° Bertoldo Patriarca d'Aquileia non dee chiamarsi di Moravia, come lo chiama il Nicoletti, ed altri; mà si dà da dirsi di Merania, Ducato già famoso nelle parti del Tirolo, la dove Moravia ebbe Marchesi, e non Duchi. La Carta quivi accennata è bella mà non senza errori; e bisognerebbe vedere anche l'altra, che dicesi estratta dall'Archivio di Aquil.ª

6.° Il Diemuot, che noi diremmo Diemonda, potrebbe essere benissimo che avesse portato al Marchese Ulrico suo Consorte in dote il Castello di Attems.

7.° Non credo che tutti i Luoghi esposti nella donazione dipendessero dal Castello di Attems, mà dalla Persona donante. Non serve citare autori moderni, come

come il Palladio in queste materie antiche, quando essi non citano antichi documenti. I Patriarchi per assicurare le Signorie della loro Chiesa, le facevano esprimere nominatamente ne' diplomi Imperiali per porle al sicuro contra le usurpazioni, come cose della Chiesa, e non d'altri. Volfero quì nominato, in Latino Volfkerus non fù di Colonia, mà Vescovo di Passavia, prima di esser Patriarca; e in que' tempi nei diplomi Imperiali, che erano atti di protezione, si esprimevano le Signorie in generale, e anche in particolare, quando erano riguardevoli; come il Castello di Attems.

8.º Arbone, et Arrigo dovevano essere i principali, e per questo essi soli giuravono fedeltà al Patriarca. Arbone, cioè Arpone sono un sol nome variata una lettera dal suono della pronuncia Teutonica, essendo naturalissimi variazioni, come Attimis ancora da Attems, o Atems: Non si può far capitale d'identità di origini sopra la somiglianza delle armi gentilizie, mentre si trovano passim famiglie differentissime avere le medesime armi: Il perchè non serve appoggiarsi gran fatto in tali cose, sopra scrittori moderni, come si è quello di Lubiana, cioè Gianluigi Schonlebio, già Arcidiacono della Carniola. In tali cose ci vogliono Carte antiche, e scrittori antichi: Servono ancora gli atti de' secoli prossimi, come son quelli, che si citano nella fine del foglio, de' quali volentieri si vedranno le copie esatte; che è quanto occorre accennare in risposta ai quesiti del medesimo foglio, trasmesso dal S.r Can.co Attimis. &

Discorso

del Conte Sigismondo d'Attems in occasione del Possesso in temporale, che adì 30. Luglio 1752 doveva dare, come Commissario destinato dalla Regia Corte, all'Arcivescovo di Gorizia Carlo Michele suo Fratello.

Nuovo sorprendente inaspettato ameno spettacolo, o Signori in vedere in quest'oggi da un Fratello con publica solenne Funzione installarsi primo Arcivescovo di questa Città un nostro Concittadino, un Figlio della nostra Patria.

A chi mai de' nostri Avi, de' nostri Padri averebbe potuto cadere in mente, non che sperare, che un giorno verebbe, in cui questa Città, parte sin qui d'un'altra Diocesi, divenisse ella medesima una Sede si conspicua, una Metropoli d'una si vasta Diocesi, una delle prime Chiese della Germania! chi anzi di noi medesimi averebbe potuto lusingarsi di sopravivere a un tempo si glorioso, a un Epoca si fortunata?

Opera tutta d'una Donna, d'una Donna forte, opera tutta di Maria Teresa Imperadrice de' Romani Regina d'Ungheria, e di Boemia, Arciduchessa d'Austria, Gran Duchessa di Toscana, Contessa di Gorizia Nostra Augustissima Sourana, e Signora, la quale sarà bensì chiara, e famosa in ogni tempo per la sua soda pietà, e zelo per la Religione, per la sua munificenza, e grandezza d'animo; per l'amirabile, e indefessa sua applicazione alle cose spettanti al governo, e alla felicità de' suoi Popoli; per aver fatto rientrare la Corona Imperiale nella sua casa; per aversi resa rispettabile a' suoi vicini temuta, e formidabile a' suoi Nemici, col mantenere per la quiete, e tranquilità d'Europa, e per la sicurezza, e felicità de' suoi sudditi agguerriti poderosissimi eserciti maggiori di quanti ne hanno mai contati ne' tempi

anche

anche più felici e nel maggior auge della loro grandezza i suoi Gloriosi Antenati; per avere stabiliti tanti Sì saggi, e sì maturi regolamenti per una più esatta, e più celere amministrazione di Giustizia per aver apportato la mercè, e la richezze degl'altri Paesi né suoi, mediante la commu=nicazione di nuove ampie magnifiche strade, con un Porto da lei singolarmente protetto e con reale magnificenza ac=cresciuto, abbellito, e fortificato. per aver fatto fiorire né suoi stati il Commercio, le scienze le Arti, e la manifatture; regolate e consideratamente accresciutte le sue finanze; ridotte a uno stato sì florido le sue miniere; fondato Collegj per l'educazione della Nobile Gioventù; erette Accademie militari; innalzati Spedali; stabiliti i Confini coi Principi vicini pel bene, e quiete de' sudditi confinanti; e per molte altre sue gloriose imprese, e singolari qualità, e virtù, delle quali è testimonio tutta l'Europa. Mà non sarà men grande, ed immortale il suo nome appresso la posterità tutta. per l'errezione di questo Arcivescovado di Gorizia.

Quello, che hanno desiderato e proccurato con tutto il loro po=tere i Massimigliani, i Ferdinandi, i Leopoldi ed i Carli, era riserbato alla mano trionfatrice d'ogni ostacolo alla mano d'un' Augusta loro descendente, ~~alla Regna fortuna~~ + ~~da sia~~ a Maria Teresa, la quale in molte qualità, e virtù eguagliando i suoi Gloriosissimi Predecessori e in molt

+ a una figlia sposa e facil: mente madre d'Imperadori;

altre

e che il Celeste buon Pastore la hà prescielto al go-
uerno d'una si vasta e numerosa Greggia, stata sino
qui dispersa ed errante senza Pastore che con [illegible]
sua la potesse gouernare, [illegible] che colla Sua
pietà Zelo e fervore e più che ogni altra cosa coll'esem-
pio, vorrà procurare di corrispondere alla fiducia che
in lei ripongono la Clementissima Nostra Sovrana,
che la hà assistita, protetta, e si largamente benefi-
cata e che l'hà nominata a questa Chiesa, e il Som-
mo Pontefice, che gliel'hà conferita all'assoluta [illegible]
ne, che hà di lei quest'Ill.mo Pubblico di cui ella è
membro, questa Nobilissima Città di cui ella è Figlio, quest'
Eccelso Capitolo, di cui ella è Capo, questo Ven.do Clero,
di cui ella è Padre, finalmente questa Sua diletta Greg-
gia tutta, di cui ella è Pastore, augurandole io, come
Regio Commissario di quella Sovrana, che l'hà esaltata
come suddito d'un medesimo Principe, come suo compa-
triota, come Pecorella del suo Ovile, come figlio del di
lei Padre un lungo e per quanto lo può permettere
il laborioso spinosissimo impiego, a cui ella è desti-
nata, un lieto, felice, e tranquillo Governo della sua
Diocese, unito al piacere di raccorre una larga ubertosa
la messe di quanto aurà seminato, e, se non altro

aprirò

aprire almeno la strada a suoi Successori di poter reli-
giosamente terminare quello, ch'ella avrà corraggiosamente
intrapreso; e che ella finalmente sia tale quale lo richiede
il suo dovere, quale tutti i buoni desiderano ch'ella sia, e
quale io esigerei da lei, ch'ella fosse, quand'anche ella
non mi fosse Fratello. Talche i miei Figli, e quei che ver-
ran dopo loro, spargano lagrime di consolazione, e di contento in
vedere il Fratello del loro Padre, del loro Avo adempie-
re degnamente nella sua Patria ai doveri d'un vero Zelan-
te Pastore costituito in si sublime Dignità, onde ella
finalmente dopo una lunga serie d'anni possa colà su
alla mensa del Divino Agnello benedire le fatiche, ed i
sudori sparsi nella cura della Greggia a lei confidata,
vedere coronata di luce assieme col suo Augustissimo
Sposo Francesco primo Imperador de Romani, Maria
Teresa Nostra Clementissima Sovrana qui in terra,
Fondatrice, e insigne Benefattrice di questo Arcivescova-
do, ed io in mezzo di tutto questo suo Ovile possa darli
il secondo Fraterno amplesso nel Cielo.

[Marginal note:] ... e Promotrice dell'eterna non meno che temporale felicità de' suoi Popoli

uh
le
nai
itti
di
cesti
in
hu
ca
lav
ma
chee
the
nat
lla

Deliberazioni

Diletto filio [illegible] Scipioni [illegible]

Benedictus Papa XIV. Dilecte fili salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Abbiamo ricevuto il suo nuovo libro de' Teatri antichi, e moderni unitamente con la sua lettera de 27 7mbre. Abbiamo con piacere letto il libro, e la ringraziamo del regalo, e nello stesso tempo della difesa, che ha assunta non meno per se, che per noi, che non abbiamo pensato, ne mai penseremo di far gettare a terra i Teatri, e proibire in un fascio tutte le comedie, e tragedie; ~~che si rappresentano~~ ma si siamo impegnati di fare, che le Comedie, e Tragedie, che si rappresentano, siano in tutto oneste, e probe, e che in quelle Città dello stato nostro, nelle quali non v'era la consuetudine che le donne recitassero, o ballassero, ella si mantenga, non ostante le premure a noi fatte, per introdurre nella scena, e nei balli le donne. Oh quanto è bello, oh quanto è vero il di lei pensiero, che le Comedie de nostri tempi sono più castigate delle altre più antiche, e che coll'estinzione si possono ridurre allo stato, che si desidera dagli uomini dabbene, e pratici del mondo, e che per lo contrario non è sperabile, e ottenibile che i Teatri si atterrino a Terra, si proibiscano tutte le comedie, e tragedie, si mettano in un fascio il Pastorfido, e la Merope. Noi più volte ci siamo esibiti a Teologi pieni di zelo, e di dottrina di somministrare loro alcuni argomenti, nel esame de quali potrebbe[?] [illegible] la loro dottrina non disgiunta dalla pietà, e che fanno più male al mondo di quello che fanno i Teatri, le conversazioni, e balli. Non abbiamo avuta la sorte di essere esauditi per i rispetti umani, de quali gli cuori dal secolo non sono spogliati. Compatisca lo sfogo originato dall'amicizia quasi sessagenaria che professiamo a lei alla quale in tanto diamo l'Apostolica Benedizione

Data Rom. apud S. Mariam Majorem die 6 Obre 1753

Pontificatus Nri anno 14.

Parole del Card. Borromeo in risposta ad una lettera del Cardinal Paleotti Arcivescovo di Bologna, il quale in essa ricercava dal Santo, se egli avea permesso la recita delle Comedie in Milano con la condizione però che prima fossero esaminate, e corrette dalli soggetti deputatti dalla Curia, poichè col riflesso di tal permissione da Roma era già stata data tal facoltà di avere le comedie ai Cittadini Bolognesi. Le parole son queste del Santo

Non le ho tolerate, perchè le abbia per punto tolerabili, ne che mai siano oneste; ma l'ho passate alcune volte nel modo, che ho detto, per non veder, che più potessi far con frutto.

Dal Trattato intorno alla Comedia ed altri Spettacoli del Serenissimo Principe di Conti Armando di Borbone stampato dal Franzese Roma il Giugno 1753.

Sopra i Teatri

pag. 45. I decretti dei Concigli, e l'autorità dei Padri dimostrano qual sia intorno ai pubblici Teatri, e Spettacoli la Tradizione della Chiesa

Per giudicare rettamente delle azioni dei Christiani, bisogna considerarle quali sono nella prattica e non ispeculativamente sol in astratto, e bisogna altresi riguardarle con gli occhi della Fede, con i quali le hanno riguardate i Santi Padri, e sono state considerate nei Santi Concilij e non cogli occhi della politica umana, e dell'umana concupiscenza; e chiunque in tal maniera riguarderà gli spettacoli Scenici, dei quali il trovarsi ancor in oggi si solennemente in campo sia pur egli di qualunque si voglia condizione, o sesso, o rango, o capacità è impossibile che non si trovi in necessità di riconoscerli per una di quelle tante pompe del mondo, alle quali i Christiani hanno solennemente rinunziato nel Battesimo, e per una delle vanità del Secolo nemico di GesuChristo, anzi per una delle pompe, e delle vanità più seducenti e più scandalose e che discreditano, e infievoliscono la Santa Severità della Legge evangelica.

Ibidem pagina 13.

La paura che si ha da scoprire delle verità, che ci impedirebbero di peccare senza scrupolo fa si tante volte, che noi ane stiamo in degli errori communi, senza volere esaminare se effettivamente sono errori. (e così è in materia de Teatri dispiacendoci anche il sentirsene da chi può dirlo, e vorrebbe illuminarci del nostro inganno) li fortifichiamo ancora negli errori perchè li crediamo abbastanza autorizati dall'esempio, e dal approvazione di molte persone per dignità e gradi distinte; e che hanno un gran credito di Pietà e di Dottrina.

Copia

Serenissimo Prencipe.

L'anno 1506. il fed. Francesco di Strassoldo Autore di noi fed Co. Giulio,

Ill.mo Rev.mo Mons.r Sig.r Sig.r Pron Col.mo.

In questi momenti mi giunge la venerata lettera di V. S. Ill.ma Rev.ma, e rispondo ai due capi ricercati. Per quanto al primo, gieri venerdì mezo giorno ho spedito un Sacerdote a portare le catene ad Orgnano al noto Ill.mo Capitolo, e sono giunte.

In quanto al 2do, veramente ho chiamati tutti li Confessori, e lui pure per legere insieme l'Istruzione ai Confess.ri del Rev.o Danes per la una sagra Legge a fine di cominciare il peccato, ne ho creduto, ne credo, che questo mi sia proibito, anzi lo credo comandato ai Parochi.

La supplico a permettermi ch'aggiungere a quanto ho detto un sentimento di S. Bernardo, serm. De Nativ.e: Lucere tantum est vanum, ardere tantum est parum, lucere, et ardere perfectum. Il Santo nei Confess.ri non solo vuole la scienza, ma ancora la bontà. Per amor di Dio, le dico colla Penna per terra, cerchi il fondo del soggetto. Egli in pochi anni ha comprate terre, e case, e fatti livelli, e si informi pure colla Gente di buona fede d'Orgnano, se dico il vero; l'interesse lo rende facile, indulgente, ne contrista mai li suoi Penitenti, ed elettori, e la sua poca scienza si veste della conveniente qualità di quell'interesse, e così tutto va alla peggio, e posso giurarlo per la prova di molti anni.

Le chiedo ogni compatimento, salva sempre la causa di Dio, e con ogni rispetto rimango.

D. V. S. Ill.ma Rev.ma

Carpeneto 3 Giug.o 1779.

Ill.mo Obb.mo Serv.e

Gio: Degani P.o

Copia

Serenissimo Prencipe.

L'anno 1506. il fed. Francesco di Strasoldo Autore di noi fed. Co. Giulio,

Copia

Serenissimo Prencipe.

L'anno 1506. il fed. Francesco di Strasoldo Autore di noi fed. Co. Giulio, e Gasparo Fratelli di Strasoldo dotò secondo tutte le forme canoniche coi propri suoi beni la Capella ed Altare del glorioso San Marco nel Duomo di Udine, instituendo una perpetua Mansionaria sopra lo stesso Altare.

In conseguenza di questo canonico titolo acquistò egli per sè ed eredi suoi discendenti il Giuspatronato di quella Capella, e di quell'Altare: cioè gius di fabbricare per sè, e tutta la sua discendente Famiglia una Sepoltura nel circuito della Capella; e gius per sè e per eredi suoi similmente di eleggere e presentare perpetuis temporibus il Sacerdote officiatore della Mansionaria da lui istituita sopra l'Altare medesimo.

Da quel tempo in poi per corso di due Secoli e mezzo la nostra Famiglia ha sempre pacificamente goduto il possesso di questo diritto, così nell'uso della Sepoltura, come nell'esercizio della Mansionaria perpetuamente officiata dal Capellano da' nostri Maggiori e da noi successivamente eletto e presentato.

Se non che in questi ultimi tempi, l'anno 1739. è venuto in pensiero alla Magnifica Città di Udine di mutare l'Altar suddetto. e non sapendo noi quali fossero le intenzioni di essa, a sola preservazione delle nostre legitime ragioni impetrammo mandato dall'Ecc.mo Sig. Luogotenente ai 12. Agosto dello stesso anno 1739 proibitivo d'ogni novità dalla Città disegnata sopra l'Altare medesimo; contro del qual mandato essa Città presentò li 31. dello stesso Mese a Vostra Serenità un Memoriale, con cui implorò fosse dalla Serenità Vostra deciso, non aver noi alcuna legitima ragione di opporsi alla rifabbrica di questo Altare da Lei disegnata.

E perchè non fu mai nostro pensiere di contrastare alla Città il divoto disegno di accrescere il culto del glorioso San Marco colla rifabbrica del di lui Altare in più nobile forma; ma solamente di mantenerci nel quieto possesso di quella officiatura, che a gloria pure di questo gran Santo fu da più Secoli sull'Altare medesimo dalla pietà dei nostri Autori istituita; così con costituto 16. Maggio 1741. fu da noi alla Città risposto, che noi non si opponevamo altrimenti alla suddetta rifabbrica, soltanto che ci fossero preservate le nostre ragioni nell'Altare e Capella medesima dipendenti dal premesso titolo 1506. Ma la Città di Udine che sotto il pretesto di una Lite per un Altare altre cose meditava sopra tutta la Chiesa, non contenta di tale risposta, protestò, o che noi dovessimo assolutamente cadere da ogni da noi professata ragione in detto Altare e Capella, o che ella avrebbe proseguito per l'espedizione della causa promossaci col di Lei Memoriale.

Questo è lo stato intero della controversia presente tra noi Fratelli di Strasoldo, e la Magnifica Città di Udine; da cui ben vede Vostra Serenità, che non è più in contesa la rifabbrica dell'Altare del glorioso San Marco dalla Città disposta; ma bensì vengono a noi posti in contingenza dai difensori della Città quei diritti di Sepoltura e di Mansionaria, che per corso di Secoli quietamente ha sempre goduti la nostra Famiglia in quella Capella ed Altare; onde per conseguenza non sia più nostra quella Sepoltura nella quale riposano le ossa dei nostri Maggiori, nè su quell'Altare più si celebri

la nostra

la nostra Mansionaria, come si è fatto per dugento e trent'anni.

Nella sola esposizione dello Stato della nostra Causa, che obbedendo al Sovrano Decreto di Vostra Serenità dei 15. Agosto decorso abbiamo fatta a nostra difesa, confidiamo di dover essere da Vostra Serenità tutellati da una novità così strana dalla Città contro noi attentata.

Con tutto ciò credono i Difensori della Città di poter sostenere il di Lei tentativo, e pretendono che il diritto che per corso di secoli la nostra Famiglia ha sempre pacificamente goduto di Sepoltura e di Mansionaria nella prefata Capella ed Altare di San Marco, sia un diritto illegitimo, e incompetentemente dal Capitolo de' Canonici del Duomo medesimo al nostro Autore Francesco conferito l'anno 1506: e ciò per due capi.

1.° perchè la Città professa una Padronanza universale di tutto il materiale esterno ed interno di questa Chiesa.

II.° perchè ella ha di più un titolo particolare sopra la Capella ed Altare di San Marco da Lei fabbricato a sue spese. E da ciò inferir vogliono i di Lei Difensori, che non ad altri che ad essa tocchi, ed abbia sempre toccato ogni disposizione di Altari e di Sepolture in questo Duomo.

Ma quanto al primo Capo, benchè a noi non si appartenga il ricercare la verità di un tal punto, non lasciamo però di dire con umilissima rassegnazione, che per secoli avanti e dopo la nostra concessione 1506. il Capitolo indipendentemente dalla Città ha sempre fatte concessioni simili alla nostra di Altari e di Sepolture nella sua Chiesa di Santa Maria, o sia Duomo di Udine, delle quali a Vostra Serenità sono stati dallo stesso Capitolo umiliati in molta quantità gli atti successivi. O che dunque la Città vuol ora senza ragione alcuna combattere a noi soli questi tali diritti; o che con universale disordine tenta coll'esempio nostro spogliare ciascun altro di quei diritti di Sepolture e di Altari, che simili al nostro avesse in questa Chiesa dopo il corso di quattro e più secoli.

Che se la Città crede di fondare la sua intenzione contro di noi sopra altri particolari diritti, che specificatamente ella pretende nell'Altare e Capella di San Marco per titolo di Fabbrica, non ha essa neppure per questo capo alcuna legittima ragione di contrastarci il nostro possesso. Perciocchè è ben vero che questa Capella ed Altare furono alzati colla assistenza e presidenza della Città alla Fabbrica, per quel diritto che essa ha di Amministrazione, protezione, e governo della Fabbrica della Chiesa medesima: ma nè l'uno nè l'altra furono fatti a spese della Città, ma con pie Limosine dei divoti; e la Città in tutta quest'opera mostra di aver contribuito del suo otto Ducati di regalo al Pittore, che per grata riconoscenza volle poi dipingere sulla Palla dell'Altare la di Lei Arma: ora quel che contribuisce la pietà dei particolari divoti fedeli a titolo di Limosina per la Fabbrica delle rispettive loro Chiese ed Altari, non ha mai conferito alle Città e Comunità un titolo canonico di diritti Patronali; altrimenti qual Chiesa sarebbe più mai al mondo, o qual Altare, sopra di cui anche i villaggi più minuti non potessero ostentare sì fatti diritti?

Ma stando tuttavia sul nostro particolare, abbia la Serenità Vostra che nello stesso modo, e nel tempo medesimo dell'erezione della Capella ed Altare di San Marco, un'altra Capella ed Altare fu similmente fabbricato ad onore di San Giuseppe in questa Chiesa colle Limosine raccomandate dalla viva voce e divoto esempio dell'Ecc.mo Luogotenente d'allora Antonio Loredano; il quale fu il primo a dar mano a questa opera con dieci Ducati di Limosina.

Questo Altare

Questo Altare e Capella di San Giuseppe fu dal Capitolo medesimo conceduto l'anno 1501. a un Ecc.te Gioß. de Cosali, che lo dotò di una perpetua Mansionaria, e ad una divota Fraterna, la quale si obbligò a mantenerlo di Luminara; siccome cinque anni dopo concedette quel di San Marco al nostro Autore Francesco. Da quel tempo in poi così la Fraterna, come la Mansionaria durano nel suo quieto possesso, senza che mai la Città abbia messo in dubbio sin ora la concessione loro fatta dal Capitolo: anzi che la Fraterna in questi ultimi anni ha rifabbricato a sue spese l'Altare medesimo, come istessamente pensavamo di fare in breve anche noi dell'Altar di San Marco. Ma giacchè la Città vuol essa aver questo merito, lo abbia: e se di più volesse anche essa istituire qualche officiatura su questo Altare ad onor di Dio, e del glorioso San Marco; per parte nostra non troverà ella mai opposizione alcuna. solo imploriamo da vostra Serenità d'essere mantenuti come gli altri nel possesso di quella Sepoltura, in cui stanno riposte le ceneri della nostra Famiglia, e nel possesso di presentare di tempo in tempo secondo le vacanze a Capitolo de' Canonici del Duomo di Udine un Sacerdote, il quale abbia a celebrare sull'Altar medesimo la Mansionaria dal nostro Autore Francesco coi suoi propri beni istituita l'anno 1506. Questo è tutto l'effetto del Giuspatronato che ad esempio degli altri lo stesso Francesco si riservò nell'istituzione medesima; questo è tutto ciò che col nostro costituto 16. Maggio 1741. noi intendemmo che ci dovesse essere preservato; questo finalmente è il nostro legittimo possesso per corso di due secoli e mezzo da noi sempre pacificamente esercitato e goduto. Grazie

10

Martedì 4: Giugno 1726.

Li Ill.mi SS.ri Ottaviano Dragoni N.ro, Nicolò Pavona, Antonio della Porta, Gregorio Bartolini, e Bernardo Colombo Deputati della Città sedenti nel loro Abitorio; Osservata la Supplica presentata dalli SS.ri Governatori della Ven.da Confraternità del SS.mo Sacramento nella Chiesa del Duomo di questa Città del sottoscritto tenore, hanno concordemente con tutti i voti permesso a med.mi SS.ri Governatori di poter abbellir con Pitture Sacre di mano del celebre Pittore Ricardo internamente la Capella eretta dalla Città al SS.mo Sacramento nella nuova Fabbrica della detta Chiesa del Duomo, e tal abbellimento dovrà farsi con la soprintendenza dei SS.ri Presidenti ad essa nuova Fabbrica, alla prudenza dei quali resta raccomandata la cura che l'opera delle dette Pitture sia effettuata con proprietà; e così &c.

Segue la Supplica

Ill.mi SS.ri Deputati SS.ri SS.ri Pron.i Col.mi

Già riformata nella sua interna mole questa Cattedrale Basilica, co' la Pia Magnificenza di questo Ill.mo Publ.co, restano imperfette alcune delle sue parti non per anco relative al suo tutto, desiderando perciò la Fratternità dell'Augustissimo in quella eretta concorrere ulteriormente, mediante li SS.ri Governat. all'opera dell'abbellimento della Capella

del SS.mo Sacramento, coll'ornamento di Ottt.
Pitture, da essere effiggiate nel Prospetto Inte-
riore della medesima, e nella sua Cuvola
per mano del Sig. Gio: Batta Tiepolo Pittore
celebre, e chiaro; Perciò essa ricorre al Zelo,
ed alla Pietà di V.V. SS. Ill.me, e del Loro
Ill.mo Magistrato, perchè con atto di grazia
degnino con loro permissivo Decreto annuir-
e a tal opera senza alcuna spesa di
questo Venerato Sacro, ma con le sole ele-
mosine de devoti.

A questa segnatura di grazia richiamerà la
Giustizia e fedel Pietà di V.V. SS. Ill.me, e
del Loro Ill.mo Magist. il più impegnato per
il Culto di Dio Signore e che sta notabilmente
e Honoro in quel Santuario per la tutela
di questa Religiosa Città, e di tutte le
Famiglie de suoi Cittadini per la quale
gli ha impegnati li più forti aggiuti della
sua assistenza, e della sua Divina Grazia.

Udine 20. Mag. 1716.

Di V.V. SS. Ill.me

Umil.mi Devot.mi Servitori

Li Governat. della Venda Confr.a del SS. Sacramento

Capitolo 5°. della Convenzione tra la Città
e il Capitolo l'anno. 1744. assentita dal Cons.°
ed approvata dall'Ecc.mo Senato, come nell'Annale
dell'anno stesso C. 45.

Per questo poi riguarda la Città rimanga ad essa il libero
independente diritto nella disposizione del materiale
del Duomo medesimo si al di dentro, che al di fuori

coll'ius perpetuo di fabbricare, riformare, riabbel= lire, come pure di dar permissione ad altri di far lo stesso si nella Chiesa, come nelle Capelle, ed Altari per quanto s'aspetta al puro materiale, ma nel caso di nuove Fabbriche, rifabbriche, riabbli= mento, e restauri, che importassero notabile mutazione, si farà vedere il Disegno, e la Pianta al Capitolo de' Sri Canonici per tutte quelle cau= se, che possono spettare all'ecclesiastica inspe= zione.

11

Deliberazioni
Dei Consegli della Città di Udine
raccolte in compendio dagli Annali
della med:ma

1368. Licenza al S: Pietro Arcoloniani d'eriger una Capella laterale al coro.

1370. Altra licenza ai Sig:ri Gubertinis d'eriger una Capella pur laterale al Coro.

1370. Si delibera di fabbricar la sacrestia nel luogo già stabilito.

1381. Si dà l'esilio a due Preti del Duomo per cause

1383. Si delibera l'erezione delle Capelle al di sotto del Corro della med:ma Chiesa.

1440. Si dà principio al erezione del Campanielle.

1490. Si delibera di far il Pavimento di pietra d'essa Chiesa.

1558. Si vede che alla Chiesa spettano le licenze di far sepolture di d:a Chiesa.

1571. Si delibera di ampliar ad arbitrio il Corro di detta Chiesa.

1641. 22 marzo.

Insorta controversia trà gl'Illmi sig.ri Deputati della Città, e li Rmi sig.ri Canonici del Duomo in materia di precedenza in certi emergenti di Funzioni ecclesiastiche solite esercitarsi in d.a Chiesa.

Fù risolta e sopita con l'accordo e compositione maneggiata da mons. Illmo e Rmo Patriarca Gradenigo e dall'
Illmo ed ecc.mo sig.r Luog.te Viaro.

1664. 22 marzo.

Insorte altre contese trà li sud.i trè corpi pubb.i furono parimente risolte e sopite colla mediazione di mons.r Illmo e Rmo Patriarca, e dall'
Illmo ed ecc.mo sig.r Luog.te Andrea da mulla.

1701. 11. marzo.

Le vertenze già insorte trà li pred.ti due corpi pubb.i circa il saluto del P.d. Predicatore sul Pulpito del Duomo furono risolte e sopite col mezzo di mons.r Illmo, e Rmo Patriarca Delfino, e dell'
Illmo, ed ecc.mo s.r Luog.te da mulla.

1707. 28. marzo.

Insorta altra contesa tra gl'anted.i due corpi pubb.i in occasione di precedenza nelle pubb.e Processioni
Fù rissolta e sopita coll'interposizione e maneggio di mons.r Illmo e Rmo Patriarca Delfino, e dell'
Illmo, ed ecc.mo s.r Luog.te memmo.

[illegible]

Nel Nome del Sig.r Iddio, e così sia: L'anno della Sua SS.ma Natività 1669 Ind.e 7.ma giorno di sabbato li 29 del mese di Giugno, In Cividal di Friuli. Nelle case del Sig.r Bartolomeo Simottini; Pre.ti M.r Andrea Milocco di questa Città, et Pietro q. Fran.co Palezzano di [illegible] testimonii [illegible]

Ove M. Pietro Tazzetto d.o [illegible] di questa Città per sè heredi et successori [illegible] in ragion di libero, et proprio et di perpetua vendita, ha dato, cesso venduto, et alienato una di lui Casa con horto annesso posta in Borgo di Ponte fuori le mura di questa Città habitata al presente dall'infrascritto Sig.r Compratore giusto i suoi confini [illegible], quali acquistata detto Tazzetto al publico incanto al loco solito della piazza intorno al credito, che teniva [illegible] Agostina Lazzarona dalli heredi del q. [illegible] Giacomo Colauto [illegible] 120 per il conseguimento di sua dote del che ne appar mentione nelle notte del sp. Sig. Michel Pelleati Nod.ro Colleg.to, il detto da me visto, et letto al Molt. R.do Sig.r Paschasio Zanottini Confessore delle M.to R.de Nob.li Monache del Monasterio di S.ta Chiara ivi presente, et per sè stipulante accettante, et comprante con tutte le sue habentie, et pertinentie, accessi, ingressi, ragioni, et attioni spettanti, et attinenti alla sud.ta Casa. Ad haver, tener posseder, dar, donar vender permutar, et di detta Casa a suo beneplacito disponer, et questo per [illegible] 220 sud.ti del prezzo nel modo che detto Tazzetto questa [illegible] al publico incanto, come si è detto avanti; il qual prezzo [illegible] esborsato nel [illegible] modo [illegible]

di settanta effettivam.te in tanta buona moneta di soldoni di

Valuta Corrente qui presente, da esso Gazzetto, e esso stesso, spiritualmente

accettante, e detta summa à se trahente vedendo li sottoscritti testimonii, e me Nodaro. Si alcun di settanta poi consentì esso

Gazzetto, che li sudetti di Zanettini habbia pagati à contare

nelle mani del Sig. Bartolomeo Simottini qui assente, ed à grat-

catione, e liberatione della portione risultaria del d. 60 di già

contratto col d.o Sig. Simottini contra Instromento per mano di me

Nod.o qui presente d.o Sig. Bartolomeo, e contenuta della

summa havuta dalle mani del sud.o Sig. Zanettini qui sopra

nominato, di modo tale che il detto Gazzetto resta liberato

d'ogni del sud.o aggravio, ò pure suddetta fatta col d.o Sig.

Simottini, per il che esso Sig.r Simottini fa fine remissione

quietatione, e patto perpetuo di mai più addimandar cosa

alcuna al d.o Sig. Piero, tanto del Capitale di scudi dodici

dolo libero, et [illegible]: Chiamandosi pure ancor di esser con-

tento, et di fatto pago, e contento delli affitti di detto Capitale fino

il presente giorno, giurando di Gazzetto, in maggior cautione di esso Sig.

Zanettini nelle mani di me Nod.o formalmente la detta Cato-

nin sentire, ò haver alcun aggravio, ondi esser lontano, ne obli-

gato à persona alcuna, che per manutentione di ciò intende, et

vuole, che siano ritenuti, et restino obligati; et obligando

tutti li suoi beni tanto mobili, che stabili presenti, et futuri

generalmente, et specialmente una braida nuda con morari

fù del Sig. [illegible] Giacomo Cantanetto, acquistata da d.o Gazzetto

per ½ po(?) posta nelle pertinenze di Rubignacco, confinante
con il Nob. Sig. Co. Manini, ed ereditari(?) del fu Chiedo Can-
dido, altra braida nelle pertinenze di Sipepignano appresso l'
Chiesa di S.ta Appolonia, nella quale vi sono piantati Morari
giusti li suoi Confini; alli quali comparvero il detto altre
da D. Gaspare Zaspasino(?), contro li quali venisse il pre-
nominato sig. Compratore voglia incaminar tanto la
via sequestraria, che d'appositione, ed incarti in quel mo-
do che parerà, e piacerà al detto sig. Compratore, mentre, se, ed
in evento da qualche persona venisse apportata qualche
molestia, vessatione, ò travaglio al detto sig. Zanuttini
sopradetta Carta di presente approbata; ne mai la
Generalità deroghi, deroghi alla specialità, e così all'
opposito. Renunciando quei ad ogni eccettione di non
numerato danaro, ed ad cadaun beneficio, ajuto, ò suf-
fragio, che le potesse competere colle interpositioni di
contradditioni in ogni caso à simil apposizione, transferì
però tenir il detto signor Venditor (?) attual dominio, et
possesso nel detto Sig. Zanuttini compratore, (la solita clausula
di Constituto, et traslato dominio in forma); Con pro-
missione all'ultimo di una parte, et l'altra parte man-
tenir, et inviolabilmente osservar il contenuto nel presente
instromento sotto obligat.ne delli loro beni in ampla
forma.

Volendo anche le parti sudette, che per maggior fermezza robor(e)
et validità del presente instromento, à quello sii interposto

la auttorità, et giudicial decretto dell'Illmo Reggimento dando facoltà à me Nod.ro di ciò fare, ancorche delle par absenti

Luned' p.mo Luglio 1669

In Cividal di Friuli; nel palazzo Pretorio

Letto all Molto Illre, et Ecc.mo Sig.r Ivanne Lauit Vicario et Vice gerente dell'Illmo Sig.r Cesare Balbi digniss.mo Proved.r di questa Città

Qual quello sentito, et ben inteso il tenor del presente Instromento, così a ciò mandando, et instando li Nodaro attesa la facoltà alli sopra attribuitami, al med.mo interposte la sua auttorità, et giudicial decreto in omni

Pñti Marino Coren di Vernas... et Marchio Zamaro di ... signano testimonii

Documentum allienationis per me ipsum reg.m scriptum, prout iacet, de notis meis relevi subsequenti de eodem ... manu propria, Constantinus Candido publ.s Veneta Auct.e

Civit. ac Colleg. Utinen. Not.ius in fidem rog. se sub. signo suo muniuit prosequere pro more S.D. Om.

[illegible]

ofti

Lardo

la

ue

tione

Dice

Tli

[illegible]

uli
ostie
uf:
vlando

da

ure
e et
etione
dire

ttem
e be
lli

dte

re
e

uto
ica

Grauami alla Citta d'Udene.

1 Che siano leuate uia dali tribunali de castellani le seconde, et terze instanze, lequali molti di loro da un tempo in qua s'hanno usurpato, et parimente quei titoli, et officij di Auditori, Gastaldi, Capitanei Giudici d'appellatione, et Vicegerenti liquali tutti da molti di loro sono sta instituiti et introdutti a pregiudicio del Tribunale dell Cl.mo Sig.r Log.te et danno della sua Cancell.a et con grauezza de litiganti non parlando pero delli Giurisditioni di Monsig.r Ill.mo Patr.a d'Aquileia:

2 Che non sia in alcun modo permesso, anzi totalmente leuato a castellani l'abuso da poco tempo in qua introdotto di far sentenze criminali con gratia.

3 Che non possano detti Castellani giudicar casi criminali non mostrando per Inuestiture priuilegij et concessioni legitime d'hauer simile auttà specialmente ne casi attroci et mostrando d'hauere auttà non possano bandir piu oltra, che da la loro giuriditione et ricerchando la qualita del delitto maggior bando Il Cl.mo Log.te debba espedire et non ampliare l'auttà del Giusdicente essendo obligato il castellano a darne subitamente notitia al Cl.mo Sig.r Log.te con mandargli il processo, et espedire.

4 Che uedendosi per esperienza quanti inconuenienti, et delitti sortiscono dall assecurationi de banditi che tengono sia leuata a loro la facolta di poter assecurare banditi per qualunque caso con far anco prouisione sotto piu graue pene contra quelli che danno ricetto a banditi per delitti graui.

5 Che non sia lecito in modo alcuno a Castellani di conceder sequestri ma solamente possa farlo il Cl.mo Sig.r Log.te et suo Vic.o si come si costuma per affitti, et liuelli, et li sequestri, che si faranno col braccio loro siano nulli.

6 Che non possano per crediti loro o d'altri far alcuna essecutione col mezzo de loro officiali ma solamente col mezzo delli caualli et ministri dell Cl.mo Sig.r Log.te si come faceuano per il passato, et sia commesso alli Cl.mi Sig.ri Log.ti che per tempo saranno, che debbano inquirir, et castigare coloro, i quali con minaccie, o con fatti cercarano d'impedir detti cauallari.

7 Che medesimamente alcun Castellano nelle cause sue particolari, et proprie non possa col braccio suo proceder ad alcun mandato, o citatione, ouero ad alcun atto giudiciario anco auanti li suoi giudici, ma proceder si debba col braccio, et auanti il Cl.mo Sig.r Log.te o suo Vic.o

8 Che siano annullati tutti li mandati, prochiame, et prohibitioni in qualunque modo sin hora fatte, et proueduto che piu non si faciano da Castellani, che li sudditi loro non uengano a giuditio auanti il Cl.mo Sig.r Log.te ouero suo Vic.o ma sia liberamente in facolta dell'attore nelle cause ciuili di far citar, et proseguir la lite anco in prima instanza a sua eletione auanti il Cl.mo Log.te et suo Vicario auanti il giurisdicente.

9 Che similmente siano annullati i prochiami fatti da alcuni Castellani, che suoi sudditi non portino a Udine biaue, uini, polli, oui, et altre cose pertinenti al uitto humano commettendo al Cl.mo Log.te che debba seueriss.te castigar che fano simili prochiami, et prohibitioni.

10 Che sia levato la pessima corruttella introdutta modernamente da alcuni castellani di
far pagar certa quantita di danari per ogni dechiaratione, che fano.
11 Che siano levate le camere de pegni nuouamete introdotte, et inunciate da molti de
castellani ne li castellani loro con terminatione, che tutti li pegni della patria
si conducono alla camera d'Udene com anticamente è stà fatto.
12 Ch'alcun Nobile della Patria Castellano ò altro, il quale non habbia grado ò ti-
tolo d'honore da sua Ser.^tà ò Principi stranieri cioè di Condutiero, conte, ò
cavaglieri non possa haver negl'atti publici altro titolo, che di Nobile pro-
hibendo espressamente à tutti i Nodari, et cancell. il dar altro titolo, ne
si possa in questo far differenza da Nobeli Castellani ò Nobeli non castellani
eccettuando sempre i Nobeli Veneti.
13 Ch'a Nobeli Citadini d'Udene ch'anderano à Venetia à lite con castellani, ò
altri in caso di vittoria siano tanlase loro le spese per un servitore, se l'ha-
verano havuto, si come si sogliono tan lase à Castellani.
14 Che iusta l'anticha consuetudine il Parlamento s'habbia à convocare dal
Cl.^mo Sig.^r Log.^te à richiesta di cadauno delli tre membri, et ancho di cia-
scuno, che ha voce in detto Parlamento, quando esso Cl.^mo conoscera esser ma-
teria importante et causa giusta senza che siano nominati nelle lettere li
Dep.^ti della Patria, facendo pero espressa mentione nelle lettere per capi separati
delle materie, che si hanno da tr..are, come è stato deciso.
15 Che negl'officij, che si fanno in Parlamento proceder debbano tra loro in detto par-
lamento, et nelle loro attioni pub.^ce prima i R.^di Prelati, poi li Dottori, et doppo
questi succedono i più vecchi differentemente.
16 Ch'ogn'uno, il quale ha voce in Parlamento possa proponer, et metter parti sop
le materie specificate nelle litere, si come anticamente si costumava ne alcuno
possa impedirlo.
17 Che tutte le parti, materie, elettioni, creationi di officij, et proposte di qualunq
sorte che si trattarano in Parlamento, et balottarano ballottar si debbano à
bossoli, et ballotte per membri, et non per capi.
18 Che gl'Ambasciatori che si crearano in Parlamento non possano in Venetia, ò
altrove trattar, ò negotiare materia, ò causa alcuna di alcuno delli. 3.
membri particolare, ma solamente le cause à loro comesse dal Parlamento
et facendo altramente non possa haver il pagamento dala cassa de le im-
positioni, anzi sia tenuto à restituir tutto il danaro che le sarà dato.
Che vedendosi per esperienza che le commun.^tà pagano l'Impositioni, et similmente
li R.^di Prelati, li Castellani veramente non sono cosi facili, se ben spesse
fiate si servono di quel danaro à beneficio del suo membro solo oltra, che
spesso non si serva equalita in satisfar li oratori, per l'avenire ogn'uno de
li tre membri debba far separatamente il suo cassiero dell'Impositioni, il quale
habbia da riscotere et tenere, rendendo conto della rata dell'Impositioni, che

pagara

pagara detto membro, payando con quelle l'Ambasciatori di quel membro
quando sarano creati tre, overo la sua rata se sarano uno, ò dui solam.te
& similmete l'altre contributioni?

20 Ch'il danaro dell'Impositioni non si possa spender se non in quel modo, &
in quel negotio, à che p il Parlamento sara sta destinato, ne possa il cas-
siero di un membro esser astretto à contribuire dalla sua cassa oltra
la ratta che à lui toccara?

21 Che la Citta d'Udene, quando per difesa delle raggion sue, overo della
Preminenza, autta, giurisditione, & augmento della dignita del Cl.mo
Sig.r Log.te & suo tribunale, & del pacifico stato, & quiete della sua
Citta, hauera lite, & contesa con il parlamento non sia tenuta à con=
tribuir' à quelle impositioni, le quali si mettriano in Parlamento per tal
materia, & causa!

22 Che nel chiamar i membri in Parlamento alla presenza del Cl.mo Sig.r
Log.te si debba osservar chiamando prima li R.di Prelati doppo le com
munita, & Ultimam.te Castellani

23 Ch'al membro de castellani non si possa se non p sua ser.ta con cito
l'altri membri aggionger maggior numero di voci di quelle che sono st
per il passato essendo questo à preiud.o de gl'altri dui membri & quelle che m
dernamente sono sta de fatto accresciute, & admesse siano remosse
& riuocate ne piu hauer debbano voce in Parlamento.//

1646 - 1647

Dimostrazione
Conti
Terbagna

per

La giurisdizione di Ravaguacco

Franciscus Molino
Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Universis, et singulis Rectoribus, e Magistratibus, Iudicentibus, officialibus nostris,
et presertim Locumtenenti Patriæ Forijulij, et Successoribus significamus. Come
avendo li Proveditori nostri sopra li Feudi, con l'autorità che tengono dalla Signoria
nostra col Senato inteso l'umile e riverente instanza del Fedel nostro Ottavian
Tartagna, dimandante tanto per nome suo, quanto delli Fedeli nostri Stef-
fano e Carlo suoi fratelli figliuoli del qm. Dan. Francesco Cittadini della Città nostra
di Udine esser investiti delle Ville nella loro scrittura dichiaratti; cioè Leonaco
e Tavagnacco, che erano del Corpo del Capitanato di Tricesimo nella Patria
nostra del Friul con la Giurisdizione di quelle Ville civile in prima instanza
e criminal minor e maggior con l'affitto di Corte delle medesime che è di
stara quattro, e pesinali quattro Avenna avendo di già esborsati nella Zecca
nostra attualmente li ducati tremille da essi offerti, ed adempito quanto
ad essi si aspetta giusta la parte dell'Eccellentissimo Senato 12 Corrente con la quale
è stata accettata, e confirmata la detta loro scrittura. Ed avendo l'essi
Proveditori nostri osservato quanto si deve in tal materia, e tolte anco le solite
e convenienti informazioni, dagl' Avocati nostri Fiscali, e Consultori in Iure,
con la visione delle scritture a tal effetto presentate; abbiamo stimato giusta
e ragionevole la sopradetta instanza; Però col tenor delle Presenti, e con ogni
miglior modo abbiamo investito per ragion di Feudo non nobile, e gentile
li sopradetti fedeli Ottavian, Steffano e Carlo fratelli Tartagna Cittadini della
Città nostra di Udine per essi e loro discendenti maschi di legittimo matri-
monio conforme alle leggi nostre Feudali, ed a quanto è dinotato negl'Uffi
ordinarj de' Feudi, della Giurisdizione delle Ville di Leonaco, e Tavagnacco
sopradette del corpo del sopradetto Capitaneato di Tricesimo, cioè civile in prima
instanza, e criminal minor e maggior, con gl'affitti di Corte a quelli
spettanti, che sono stara quattro e pesinali quattro Avenna con ogni altra ragione
e Giurisdizione a quelli spettante, con tutti gl'onori, e preminenze
godute dagl'altri Feudatarj del Stato nostro; salva però l'appellazione, ed
ogni altra prerogativa del Luogotenente nostro di Udine, e questo stante
l'esborso fatto attuale nella Zecca nostra nella Cassa del Conservator nostro
del deposito delli ducati tremille da essi offerti come ne appare dalla
copia della partita de' dì 16 corrente, ed in Conformità della parte del
Senato nostro 12 dell'istesso, ed in tutto e per tutto conforme alle scritture
da essi presentate sì nel Collegio nostro come anche nel Magistrato nostro
de' Feudi; E perchè il sopradetto Fedel nostro Ottavian Tartagna, tanto per nome
suo quanto come procurator espresso delli sopradetti Fedeli nostri Steffano e Carlo

suoi fratelli, giusto la publica ordinazione, genuflesso prestato il debito
giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso nelle mani nostre alla
presenza de' quattro de' nostri Consiglieri, dei capi di quaranta, e dalli detti
Proveditori sopra li Feudi, restando essi tenuti, ed obbligati con li loro discen
denti ut supra a tutti quelli carichi ed obblighi, a quali sono tenuti, i buoni
Vassali, e feudatarj della Signoria nostra, secondo la natura del presente Feudo,
Però abbiamo commandato, e commandiamo, che gli sia fatto il pre-
sente documento d'investitura, qual vogliamo che sia però, e s'intendi
senza alcun minimo pregiudizio delle publiche ragioni.—

Mandantes de premissis hoc publicum confeci documentum,
bullaque nostra Argentea pendente muniri; Quare mandamus
nobilis ut supra omnia in ea contenta observetis, et ab omnibus
inviolabiliter observari, et in actis Cancell.rie nostre, registrari, publi-
cari, presentantique restitui faciatis.—

Datae in nostro Ducali Palatio die XIX mensis Xbris ind. XV 1647

{ Vincenzo Correr
{ Vettor Bondumier } Proveditori sopra li Feudi.
{ Ale. Pisani Prov.r }

Serenissimo Principe

Sono due Villette tra le trentacinque soggette al Capitaneato di Tricesimo
cioè Qionaco, che consiste in due fuogli di lista, e Tavagnacco che
ne costituisce uno e mezzo consistono di poche case di Contadini,
cioè in tutto numero ventiquattro con pochissimo territorio, e con
situate nell'ultimo confine della Giurisdizione di detto Capitaneato
tutte le Ville della quale costituiscono fuogli n.ro cinquanta, già
maggior parte de' beni di dette Ville sono di ragione, di noi Ottaviano
Steffano, e Carlo fratelli Tartagna Cittadini di Udine, e servi umiliss.mi
della Serenità vostra, quali avendo presentito che per deliberazione
dell'Eccell.mo Senato s'è commesso al Magistrato de' Feudi la vendita di
detto Capitaneato di Tricesimo, e Ville ad esso sottoposte, e che anco
vostra Serenità benignamente ascoltò, e graziosamente esaudì se
quelli, che con vantaggio dei publici interessi comparono con offerte
ragionevoli a supplicar l'acquisto anche separatamente d'alcuna
di dette Ville, facilitando in questa maniera con publico vantaggio
anco la vendita del rimanente e bramando noi conservar la quiete
che facilmente ci potrebbe essere perturbata quando passassero in
altro compratore, però noi Ottaviano e Fratelli Tartagna sudetti riv-
erentemente supplichiamo Vostra Serenità, degnarsi conceder au-
torità a detto Magistrato dei feudi, di darci in Feudo separatamente
dall'altro corpo che resterà di detto Capitaneato, la Giurisdizione

Civile, e Criminale

civile, e criminale in primo instanza solamente di detti due luoghi di Leonaco e Savagnano, da esser esercitata nel modo che fanno gl'altri Feudatarj di quella Patria, e venderci quel poco affitto di corte che si paga di dette due Ville, che è di St.a quattro, e st.i quattro di Avena solamente per noi, e descendenti nostri, offerendole per questo Feudo, ed affitto di corte ducati due mille di moneta corrente che in riguardo del poco territorio, e de' famogli di lista, che fa detto Capitaneato, eccede di gran lunga le offerte finora fatte, e potrà servire d'esempio anco ad altri ad avvantaggio de' Publici interessi consacrando noi stessi, e discendenti nostri, a servire questa Ser.ma Republica. Gratiae ——

164[4] XI Maggio = che sia commessa ai Savj dell'una et l'altra mano.

Zuanne Pisani	Consiglieri:	Lunardo Bragadin
Alvise Mocenigo		Sebastian Michiel
Gerolamo Pollini		Giac.mo Marcello

Illico

L'Ordine de' medesimi Ecc.mi Savj, che alla presente supplicazione risponda il Luogotenente di Udine, e ben informato delle cose in essa contenute, visto, e servato quanto si deve dia l'opinion sua con giuramento, e sottoscrizione di mano propria giusta le leggi.

L'istesso faccian li Provveditori sopra li Feudi = Pelegrin Maral, Nodaro Ducal.

Ill.mi ed Ecc.mi Signori.

Già tempo noi Fratelli Sartagna Cittadini di Udine presentassimo supplica nel Ecc.mo Collegio per l'acquisto delle due Ville di Quinaco e Savagnano del Capitanato di Tricesimo, offerendo per quelle alla Serenità del Principe D.ti due milla e cinquecento cor.ti quando ne fossero concesse conforme a essa supplica, memore VV. EE. si compiacino graziarci si obblighiamo prontamente farne l'esborso ove ci sarà commandato. Gratiae ——

1644 adì 30 Agosto

Presentata nel Magistrato Ecc.mo de' Feudi per Domino Lunardo Caisello per nome delli Sig.ri Ottavian e fratelli Sartagna, dimandando ut in ea ——

Ill.mi ed Ecc.mi Signori

Essendo incaricate le Ecc.ze loro dall'Eccell.mo Senato per la vendita delle Giurisdizioni Feudali della Patria. Comparo perciò io Ottavian Sartagna per nome mio e Fratelli avanti le EE. loro riverentemente esponendoli, che quando si degnino concederci in vendita la Giurisdizione Civile

in prima

in prima instanza, e criminal minor e maggior delle due Ville di Leonacco, e Tavagnacco con il poco affitto di corte delle medesime ascendente a L. quattro, e pesi quattro Avena, le quali Ville sono del Corpo delle trentatre del Capitaneato di Tricesimo, senz'altro titolo di Conte, offerisco per l'acquisto della Giurisdizione delle dette due Ville nel modo sopradetto D. tremille correnti prezzo veramente molto maggiore al valsente di quelle, e da me non per altro fatto, che per esser noi interessati nelle medesime con altri nostri beni, li quali ducati tre mille mi offerisco d'esborsare nel termine di mese uno dopo fatta l'approbazione della vendita e concessione dell'Eccell.mo Senato. Gratias.

Io Ottavio Tartagna per nome mio e fratelli affermo, e prometto quanto di sopra, e mi sono sottoscritto di propria mano — — —

1647 a XI 7bre in Coll.o = Quod approbetur

1647 a XII 7bre in Regadi = Quod approbetur = Pellegrin Maralli Nod.o Du.

— 1647 a XII 7bre in Regadi =

Che le vendite ora lette fatte dal Magistrato sopra li Feudi, con le Condizioni Autorità, titoli e prezzi, che si sono intesi, tuttoche approbate dal Coll.o con l'autorità conferitagli da questo Consiglio, siano anco dal Consiglio stesso confirmate per soddisfatione degl'interessati, che ne hanno fatta particolar instanza — — — —

Pellegrin Maralli Nodaro Ducal

Segue la Partita di Zecca tratta dal Giornal del Sig. Conservator del Deposito in Zecca — Laus Deo 1647 16 7bre

Cassa di valuta corrente per le occorenze Ra. off.o sopra li Feudi D. tremille contadi da Ottavian e fratelli Tartagna, disero per l'acquisto delle due Ville del Capitaneato di Tricesimo, descritte nella loro scrittura giusta l'approbazione del Eccell.mo Senato di corrente, come in esse D. — — — — — — — 3000

Sebastian Steffani Scontro

Ill.mi e Eccell.mi Signori

Comparo io Ottaviano Tartagna per nome mio e fratelli, e riverentemente espongo alle EE. VV., che in virtù dell'ultima nostra Scritt.a presentata l'ultimo Agosto passato nell'Ecc.mo Magistrato di VV. EE. per l'acquisto delle Ville in essa specificate, ed essendo stata confirmata nel Ecc.mo Coll.o e Senato sotto di XI e XII stante col far l'esborso delli D. tremille in essa scritt.a espressi, Facciamo umilissima Istanza all'EE. VV. stante l'esborso fatto all'Ill.mo Deposit.o in Zecca, d'esser investiti nelle Ville in essa scrittura dichiarite. Gratias — — — — —

1646

1646 a' 16 7bre

Supplica presentata nel Magistrato Ecc.mo dei Feudi per il Sig.r Ottavian Sartagna per ricever investitura per nome suo e fratelli ut intus —

Segue il Giuramento di Fedeltà

Io Ottavian Sartagna tanto per nome mio, quanto per nome delli Sig.ri Steffano e Carlo miei Fratelli, Giuro ed affermo per li Santi Evangelj di Dio, che l'avremo sempre fedeli a vostra Serenità, ed al Serenissimo Dominio, ne mai in consiglio o fatto saremo contro l'onore e stato della Persona sua, anzi intendendo, che altri volessero esserle contra, di manifestarlo, opporsi, ed impedir di tutto nostro potere, e di conservar il feudo, e ragioni Feudali, mantenendoli ad onore e buon stato di Vost.ra Serenità, e del Serenissimo Dominio; e per ricuperar le cose perdute presteremo contra ciascuno ogni ajuto colla Persona, col consiglio, e con l'avere, come anche fermamente faranno li nostri Successori, e prontamente soddisferemo al debito di Vassallaggio prestandoli tutti que' sussidj, a quali sono tenuti li buoni e fedeli Vassali secondo la natura de' feudi, e leggi vostre Feudali, e specialmente secondo le Leggi ed ordini di detto Serenissimo Dominio 1586 / 13 7bre 1587 / 29 Maggio ed altre posteriori. Ed in occasione di aperta guerra senz'esser chiamati offeriremo prontamente secondo la publica Volontà, e per esecuzione dell' istesse leggi il debito servizio, ed ossequio per l'onore e stato di V.tra Serenità, e del Serenissimo Dominio con ogni ardor di spirito.

Ventura Olivieri Il Segret.rio di feudi

Ill.mo S.r e S.r Osseq.mo

Stante l'investitura dal Mag.to nostro concessa alli fedeli Vostri Ottavian, Steffano, e Carlo Frelli Sartagna in esecuzion della Parte dell'Ecc.mo Senato de' di 12 Stante per essi e discendenti Maschij legittimi del feudo della Giurisdizione in prima instanza Civile, e criminal minor e maggior delle due Ville di Leoniaco, e Savagnasco del corpo del Capitaneato di Tricesimo con li pochi affitti di corte espressi nella detta investitura, Ricerchiamo però V.S. Ill.ma farli dar il possesso di detto feudo, e Giurisdizione, facendoli in quelli conservar con tutti gl' onori, comodi, prerogative a quello spettanti; facendo far publico proclama nelle dette Ville, che tutti gl'Abitanti in quelle debbano riconoscerli per Giusdicenti in prima instanza Civile, e criminale, minor e maggior, e in tutto e per tutto come in detta Investitura, la qual registrata in colerta Canc.a la farà restituire ed a V.S. Ill.ma si raccomandiamo — Venezia dall' Offizio Nostro de' feudi 20 7bre 1646

Vettor Bondumier e Coll.i Provv.ri sopra i Feudi per il Ser.mo D. Doge

A' di 6 8bre 1647

Presentata all' Ill.mo ed Ecc.mo S. Luog.te dalli SS.ri Ottaviano, Steffano, e Carlo Fratelli Tartagna Giurdicenti di Leonaco e Tavagnacco ecc. Istando per gl' Opportuni ordini, acciò la pub.ca volontà conseguisca li requisiti di commandata esecuzione coll' ottenimento del Possesso delle Ville loro commesse in Giurisdizione con le prerogative, ed autorità nell' Investitura a pieno dechiarite, che precisarono — — — — — — — — —

Onde il tutto veduto e considerato da S. E. aggiustandosi intieramente alle parti de' publici Voleri; ha ordinato a me Vincenzo Michieli suo Canc.r dover adempire li requisiti tutti del preaccennato Possesso con le forme all'occorenza necessarie; Disponendo in aggiunta il mandato seguente ad effetto, che ridotte le Vicinie delle dette Ville date in Giuris.one, con loro Rappre.tanti resti propriamente adempita la funzione, et ita Decc. — —

Andrea Memmo Luog.te G.ral della Patria del Friuli.

Per pratticare il possesso dell'Investitura ottenuta col fondamento del Decreto del Ecc.mo Senato de' 12 7bre passato dal Magistrato sopra i Feudi, come ne appaiono nel di 20 del med.o per parte delli SS.ri Ottaviano, Steffano, e Carlo Frelli Tartagna; Comm.d alli Massari, Degani, e Giurati delle Sott.te Ville, che debbano il giorno di dimani dopo desnare, radunar con tutta puntualità le Vicinie, ne luoghi soliti, dove dovrà capitar il Nostro Cancelliere, per rendere colle forme ordinarie, e ben distinte adempita la preaccennata funzione, per li necessarj effetti; e così dovrà essere eseguito In fumettere

Seguono Le Ville = Leonaco, e Tavagnacco del Capi.nato di Tricesimo

Di Udine: 6 8bre 1647 —

Andrea Memmo Luog.te —

— Adì, 7, 8bre, 1647 —

Rifferisce Christo Fante della Canc.a aver con puntualità praticate le commandate intimazioni ne' luoghi oltrascritti; Affinche Ecc. — —

— Adì, 7, 8bre 1647 —

Nelle Ville di Leonaco, e Tavagnacco del Corpo del Capitat.to di Tricesimo.

In conformità dell'Ordine disposto dall' Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Andrea Memmo Luog.te G.ral della Patria del Friuli, col fondamento, ed in essecuzione delle lettere del Mag.to Ecc.mo S.a i Feudi di 20 7bre passato

Conferitomi io Vincenzo Michieli suo Cancelliere ne' luoghi soliti ridussi le Vicinie ove si trovavano uniti, stanti gl' Ordini dati, ed speditti col sopradetto Fante e fatti chiamar dal medesimo, Piero Cocchiatto, Degano Domenego d' Abramo Zuraro, e Dom.o Menegaglio uomo del Comun.

rappresentanti

rappresentanti in primo luogo il Commun di Tavagnacco; Batta Ronca
Degano, Domenego del Fabro Zurato, e Valentin del Toso Huomo del Comun
rappresentante come principali il Commune di Leonaco, a quest' effetto
con altre in qualità di Vicini espressamente congregati: fu per me
Cancel.re oltrascritto alla presenza delli No.li Co.ti Leonardo Caiselli,
Gervasio Majoli, Steffo Fabris, e Nicolò Nepoti, testimonj per questa
occorenza chiamati, e delli fedeli No. Sig.ri Ottaviano, Carlo, e Steffano
Frelli Tartagna Giusdicenti letta ad alta ed intelligibil voce l'inve=
stitura de 19 Xbre a loro Sig.ri Frelli fatta per nome di sua Serenità
dal Suddetto Ecc.mo Mag.to s.a i Feudi col fondamento della Parte
dell' Ecc.mo Senato de 12 del medesimo della Giurisdizione delle dette
due Ville, già membro del Capitaneato di Tricesimo con la Giudicatura
in prima instanza Civile e Criminale, minor, e maggior da esser
esercitata nel modo, che fanno che gli altri Feudatarj della Patria
con gl' utili ed emolumenti d' Avenna St.a quattro, e p.ti quattro spet=
tanti in qualità di affitti di Corte ai beni delle predette Ville, e con
tutte, e cadaune altre ragioni, azioni, e prerogative a quelle apper=
tenenti. Mettendo tutti, e cadauni di essi Sig.ri Frelli e loro discen=
denti Maschj di leggittimo Mattrimonio nel attual e corporal
possesso della predetta acquistata Giurisdizione in ampla e più
valida forma, dando loro secondo il costume in nome di Sua
Serenità il Scettro in testimonio della Reggenza, e buona ammi=
nistrazione della Giustizia coll' auttà e prerogative a loro concesse, e
commettendo alli detti Degani, Zurrari, ad huomini rappresentanti
esse due Ville di dover obbedir e riconoscer nel avenire detti Sig.ri
Tartagna per loro Feudatarj e Giurisdicenti in tutto e per tutto
come nella sopradd.ta investitura e lettera del pred.to Ecc.mo Magist.to
s.a i Feudi ——— Vincenzo Michieli Cancelliere

Noi Andrea Memmo Luogotenente Gen.ral della
——— Patria del Friuli ———

Per dovuta riverente essecuzione delle lettere del Mag.to Ecc.mo s.a i Feudi
di 20 Xbre passato a noi presentate per li Sig.ri Ottaviano, Steffano,
Carlo Frelli Tartagna Commi.e al Sp.e D. Pietro Gerardi Nodaro
deputato ai Feudi di questa Città e Patria, che in virtù dell' Investitura
ai 19 del medesimo mese concessa da Sua Serenità agl' istessi Sig.ri
Fratelli, delle Ville di Leonaco e Tavagnacco del Capitaneato di
Tricesimo con tutti gl' Utili, ed emolumenti di Avena St.a quattro
p.li quattro spettanti a dette Ville in qualità di Affitti di Corte
debba con le note necessarie separar dal corpo del detto Capitaneato
la sudd.ta porzion d' affitti e Giurisdizione dai Catastici, e libri pub.ci

conseguando alli detti Sig.ri Fratelli in copia autentica li nomi di quei compossessori delli detti annui affitti insieme con tutte le loro ragioni con espresso commandamento, che in avenire debbano riconoscere per Padroni li sud.ti Sig.ri Tartagna e corrisponder loro di tempo in tempo li predetti affitti, che venivano per avanti contribuiti al Pubblico. In quorum fidem &c.

Udine li 11 8bre 1747

Andrea Memmo Luogotenente Vicenzo Michieli Cancell.re

N.o 2018. L'antes.ta Investitura Feudalle con unite instanze, e mandati principia Franciscus Molino, e con tutto quello, che segue di carte quattro (A) scritte compresa la presente è statta per altra mano estratta da un libretto in quadro dorato stattomi esibito dal Sig.r Giuseppe del fu Sig.r Paolo Clodiniani di Tavognacco appartenente al Nob. Sig.r Ottaviano Tartagna di questa Regia Città di Udine, e praticata da Me Notajo l'incontrazione fu trovata conforme sia la copia autentica esistente in libro sopra citato, e viene la presente copia rilasciata al precitato Sig.r Giuse.e Clodiniani.

Nella Regia Città di Udine li 22 Luglio 1825

OSVALDO COLOMBA NOT. RESID. IN UDINE

Osvaldo Colomba q.m Giovanni Pub.co Notajo residente in Udine a longo il segno mio del Tabellionato

Udine li 11 Luglio 1825

N.o 5176

[illegible] col [illegible] Cin al f. 286

[illegible] 38

[illegible]

N.° 72.

Piano d'Organizzazione
della Congregazione della Carità di Udine.

I. Si ritiene per Locale della Congregazione quello che serviva, e serve al Collegio de' Conservatori del Monte di Pietà riconosciuto opportuno anche per le Sezioni, Commissioni, ed Officj relativi. La Spesa adattamenti, si ristringerà alla sola provista dei Mobili necessarj, riservando il di più che occorresse alla conoscenza del Sig.r Consigliere Ispettore Generale, al momento della visita. —

2. Vi saranno due sole Sezioni. La prima Sezione avrà sotto le sue ispezioni l'Ospitale Maggiore, ossia della Misericordia, la Casa di Carità, ossia Orfanatrofio, il Conservatorio delle Zitelle, e quello delle Convertite: La seconda avrà il Monte di Pietà, le Commissarie per Dotazione di povere Donzelle, e vestizione de' poveri sostenuti in presente dai Direttori del Monte, la Commissaria Delfino, ed Uccellis che erano amministrate dalla Comune di Udine, nonchè ogni altra Commissaria, ed ogni altro Istituto di Pubblica Beneficenza che si scoprisse, o venisse istituito. —

3. Gl'Individui che compor devono le due Sezioni saranno scielti dal Presidente della Congregazione, e saranno poi destinati per turno a comporre la Commissione, sicchè ognuno in giro ne formi parte.

4. Due Individui tratti uno per ciascuna Sezione in ragione di anzianità di nomina siedono quotidianamente nel Locale della Congregazione, ed a ciascuno di essi è affidata la parte esecutiva della propria Sezione. Ciascuno di essi presiede nelle Sedute della propria Sezione.

Nella qualità poi di amministratori rappresentano la Congregazione medesima, e spediscono collegialmente gli Affari urgenti amministrativi, sempre però in conformità delle massime stabilite dalla Congregazione

Congregazione.

Quando i due Individui, che comporranno la Commissione di Settimana, fossero di discorde parere nella spedizione degli affari, sarà chiamato a votare un terzo frà i membri della Congregazione per turno.

5. Le Sezioni sederanno due volte la Settimana ordinariamente, e straordinariamente quando occorre.

6. Esse maturano gli affari della propria Sezione di cui vengono incaricati dalla Commissione, o Congregazione, esternando poi il proprio parere con analogo consultivo rapporto. Esercitano la sorveglianza de' stabilimenti a loro affidata, e propongono alla Congregazione tutto ciò che credono utile al buon andamento degli affari appartenenti alla propria Sezione.

7. Le loro deliberazioni tanto per il rapporto consultivo di tutti gli affari, che dovranno fare alla Commissione quanto per i modi di esecuzione, saranno tutte a pluralità di voti.

8. Possono delegare un rispettivo loro individuo per l'ispezione, e Direzione degli oggetti particolari ai stabilimenti ad essi addetti.

9. Nascendo dubbio sulle competenze rispettive delle Sezioni, e della Commissione, la Congregazione provvede, determinandone i rispettivi Confini.

10. Oltre il Segretario, e Ragionato Generale, vi saranno due Segretarj Aggiunti, i quali saranno particolarmente addetti a ciascuna delle due Sezioni, e si presteranno nelle funzioni rispettive, e relative all'incombenze da disimpegnarsi dalle Commissioni, ritenendo uno di essi Segretarj il Protocollo, e l'altro la spedizione, ed Archivio.

11. Vi sarà un Cassiere, che riceverà, e custodirà il denaro nel Locale ove è riposta la Cassa del Monte, con totale separazione dalla medesima tanto di scrittura, che di materiale custodia.

./.

12. Dovendo conciliarsi di unire quest' Ufficio a quello di Cassiere del Monte, dovrà per questa Cassa separata esibire un' idonea cauzione nei modi, e colle forme portate dal Codice, che sarà rimessa [dopo l'approvazione della Congregazione] a quella di sua E. il Sig. Ministro dell' Interno, secondo il prescritto dal Decreto 5. Settembre 1807.

13. Chiunque versa denari nella Cassa, dovrà presentarsi alla Commissione, la quale lo farà munire dalla Ragionateria di un ordine di pagamento, che indicherà la Summa, e la causa per cui si paga, consegnerà quest' ordine al Cassiere, che lo riterrà per sua cauzione, e da cui il versante ritirerà la ricevuta a suo credito, e debito della Congregazione.

14. Le suddette partite, ed ordini di pagamento, saranno in Libro a stampa a madre, e Figlia, cosicchè staccata la bolletta figlia, resti sempre la bolletta madre presso la Ragionateria.

15. La Congregazione farà pubblicare un avviso, perchè tutti li debitori verso gli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza, che saranno indicati nel medesimo, debbano dirigersi ne' tempi prescritti per le loro Scadenze al Locale della Congregazione, e presentarsi alla Commissione relativa all' Istituto per cui ognuno paga; e dalla quale avrà il Documento, che gli conviene.

16. Anche questi Documenti saranno in duplo a madre, e figlia, affinchè ne resti tempo rano alla Commissione.

17. Il Ragionato aggiunto alla Sezione porterà nel suo registro a debito dell' indicato Stabilimento la Somma apparente della partita, ed a credito del debitore, che ha versato il Soldo, indi fatta la notazione del verificato registro a tergo di essa partita la passerà nel giorno stesso al Ragionato Generale, per il corrispondente registro, e perchè ivi sia custodita.

18. Il Ragionato Generale in prova di aver ricevuto la consegna di tale

Partita

Partita, pone la sua firma sopra l' Originale certificato di versamento, rilasciato dalla Commissione, e rimasto presso la medesima.

19. Il Cassiere non potrà fare alcun pagamento, od esborso, se non sopra mandato staccato dalla Ragionateria Generale firmato dal Ragionato Generale, e da due Individui componenti la Commissione; Il Ragionato aggiunto prima di porvi la sua firma dovrà darne debito nel suo Registro allo Stabilimento, e credito alla Cassa.

20. Nissun mandato potrà staccarsi dalla Ragionateria Generale, se non in esecuzione di deliberazione presa dalla Congregazione, ed ordine relativo rilasciato dal Segretario Generale firmato dal Presidente, e da due Individui uno per ciascheduna Sezione, e contrassegnato dal Ragionato Generale.

21. Questi Mandati non essendo presente la parte, saranno consegnati alle rispettive Sezioni perchè gliene diano l'avviso per la consegna, onde possa verificare il pagamento, apponendovi la sua firma in comprovazione della sua estinzione.

22. Il Cassiere nel suo registro di Cassa chiamerà il numero progressivo del Mandato, la Commissione a cui si riferisce il pagamento, ed il nome di chi riceve il denaro.

23. Di settimana in settimana, ed ogni qualvolta occorresse, passerà il Cassiere un ristretto di Cassa al Segretario Generale, perchè abbia ad esibirlo alla Congregazione nelle sue settimanali, e straordinarie sedute.

24. Il Segretario Protocolista passerà alla Segretaria Generale ogni mattina gl' esibiti, e carte prodotte nel giorno precedente, per la successiva sua evasione.

25. Rimesse le carte al Protocollo per il Registro della evasione data, saranno consegnate o alle Sezioni, o restituite alla Segretaria, o riposte

riposte alla consumazione dell' affare in Archivio, il quale sarà custo=
dito come si è detto da uno delli Segretarj Aggiunti, tenendo in Colti
Separati le Carte appartenenti alle due Sezioni rispettive, e loro
Stabilimenti, ed in un quarto luogo quelle degli affari Generali della
Congregazione.

26. Il Segretario Generale dovrà tenere il Registro di tutti gli atti, e pro=
cessi verbali della Congregazione: tutte le occorrenti corrispondenze:
Sopravegliando la esattezza, e puntualità dei Segretarj Aggiunti
nel disimpegno delle loro incombenze, e far in somma tutto quello,
che si appartiene al Segretario Generale di un' Ufficio.

27. Li Segretarj Aggiunti dovranno particolarmente applicarsi agli af=
fari riguardanti le Sezioni a cui sono addetti, ad assistere la Segre=
taria Generale nel tempo che loro avanzasse, e dietro le dispo=
sizioni della Congregazione, e delle rispettive Sezioni.

28. A disimpegno sollecito degli affari, sarà in caso di bisogno fatta
la destinazione di qualche bimestrale Emanuense giornaliero,
da destinarsi dalla Congregazione sopra l'esposizione in iscritto,
che faranno le rispettive Sezioni.

29. Il Ragionato Generale avrà il quaderno Generale di tutte le
attività, e passività dei rispettivi Stabilimenti. Separando le loro sin-
gole appartenenze: conserverà un Registro generale di Cassa a Dita
per Dita dei rispettivi Stabilimenti, che sarà formato sulle pratiche
di versamento, e sui mandati di esborso: rivederà tutti li bilanci, ed
altre operazioni dei Ragionati aggiunti presso le rispettive Sezioni:
Formerà li Piani generali: compilerà tutti li Conti preventivi an=
nuali, e che saranno formati dalle due Sezioni, a norma del pres=
critto dalli Arti 23. 24. e 25. dal Reale Decreto 5. settembre, presen=
terà ogni primo giorno del mese, ed ogni qualvolta sarà ricercato

alla

alla Congregazione, lo stato generale di Cassa di tutti li Stabilimenti; ed eseguirà ogni altra operazione, che venisse dalla Congregazione ordinata.

30. Li Ragionati aggiunti formeranno, e custodiranno un quaderno di tutte le attività, e passività dei rispettivi Stabilimenti soggetti alle due Sezioni: eseguiranno quanto si è detto alli Art. 13. 14. 17. 18. 19. 20: conserveranno li Rotoli, e registri in corso dei rispettivi Stabilimenti, o Istituti: riempiti questi saranno formati li nuovi, e passati li vecchj in Archivio: formeranno li Quinternetti di scossa per li Economi, o altri agenti: allo spirar dell'anno, o quando occorresse ritireranno questi Quinternetti, per riportar alle rispettive partite dei contribuenti li pagamenti dai medesimi risultanti: faranno li Conti alli Amministratori, ed agenti di Campagna: questi conti esaminati, e firmati dalle rispettive Commissioni, saranno passati alla revisione della Ragionateria Generale, ed indi portati all'approvazione della Congregazione: formeranno li bilanci annuali dell'attività, e passività di ogni Istituto, comprendendo ne' medesimi anche le restanze dell'anno precedente: faranno li preventivi annuali, e bimestrali contemplati dalli Art. 23. e 24. del Reale Decreto 5. Settembre, e li passeranno alla Ragionateria Generale per la loro compillazione: presenteranno alle ordinarie Sedute della Congregazione, e sempre che vengano ricercati, il bilancio separato della Cassa degl'Istituti alle rispettive Sezioni soggetti, cominciando ogni bilancio dalla rimanenza del precedente, ed indicando gl'introiti, e pagamenti verificati da un bilancio all'altro: Si presteranno finalmente ad eseguire qualunque altro registro, ed operazione, che venisse a loro ordinato dalla Congregazione, o dalle Sezioni.

31. Stabilito che sia deffinitivamente con la superiore approvazione il

il Piano delle operazioni da sostenersi dai rispettivi Impiegati, sarà dietro tale norma, e con le debite viste di equità verso di loro, ~ e di risparmio per la Cassa fissato il loro stipendio, e rassegnato ~ alla Superiore Autorità per le sue relative deliberazioni. ~

32. Oltre il consueto Orario per gl'Impiegati, potranno essi all'evvenienza de' Casi urgenti disimpegnare gli affari, e rimanere nel Locale della Congregazione anche di sera. ~

33. Vi sarà un Portiere, ed un Assistente, che dipenderanno dalla Congregazione, dalle Sezioni, e dagl'Impiegati, ed eseguiranno gli ordini, che verranno a loro rilasciati. ~

34. Dovranno questi giornalmente comparire all'Officio all'ora, che sarà loro fissata, nè potranno partirsi dal loro posto se non per ordine delli Segretarj, Ragionati Generali, o Aggiunti, ond' eseguire quanto verrà loro imposto, e così pure non potranno essere nella giornata licenziati, se non quando saran chiusi gli Officj: Saranno essi tenuti a prestarsi anche in tutti i Casi straordinarj.

35. Li Segretarj Aggiunti sopraveglieranno per turno il Portiere, ed Assistente, e da quello di settimana dovranno ricevere la licenza di partire dall'Officio. ~

36. Anche lo Stipendio del Portiere, e Assistente sarà in seguito fissato, e tutti li Stipendj saranno pagati di mese in mese a tenor della Tabella, che sarà formata.

37. Sistemata così la Congregazione, si occuperà poi indilatamente della conoscenza delle Amministrazioni, dei Luoghi alla sua cura affidati, onde formare li piani interni della loro ~~Dimmanica~~ Economica, con le viste del migliore Servigio, e del possibile ~ risparmio nelle Spese.

Per copia conforme

V. Taigna

= Fratres corde creditur ad justitiam, ore confessio fit ad salutem.

Sancte Floriane ora pro nobis.

16

Di Pre [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
Dei [illegible]
[illegible]
† a [illegible] nel 1842.

L'essere scritto nel libro del Battesi=
mo come figlio della Chiesa Cattolica
figlio di Maria Madre del nostro Fratello
primogenito G. C., giusta la espressione
evangelica, e la sentenza dell'Apostolo,
e perciò figli di Dio, eredi del Pa=
radiso, importa lo stesso che aver ri=
cevuta la grazia della Fede, per la pro=
pria giustificazione, a fin di mani=
festarla e comprovarla col fatto, pro=
fessandola intiera, ferma, costante, e
dovunque sino al sacrifizio della pro=
pria vita, se il Signore lo vuole. Ora
per salvarsi ecco quanto ricercasi per
tutti e per ognuno dei cristiani! Si=
ne fide impossibile est placere Deo,
e d'altronde fides sine operibus mor=
tua est. Quindi a meno che non si voglia
rinunziare alle promesse fatte nel
dì del Battesimo, e rinnegare le prote=
ste di quel giorno – il che sarebbe un
dar addio al Paradiso, un ribellarsi a G. C.
mancando ai giuramenti fatti alla
bandiera della Croce, noi tutti dobbia=
mo, come ne avvisa S. Paolo, e credere
semplicemente e costantemente e
perfettamente tutto che ne insegna
G. C. a mezzo della Chiesa, da Lui stesso
costituita nostra Maestra infallibile
[illegible] e francamente rendere
testimonianza di quanto crediamo non
solo a parole, ma colla pratica delle
virtù proprie d'un cristiano – nello
stato in cui la Provvidenza lo à posto
e disposto così a sacrificare roba, ono=
re e vita, piuttosto che venir meno [illegible]
[illegible] appunto che à fatto il Santo di
cui celebriam la memoria. Di cui vi
parlo, se pazienti mi ascolterete per po=
co, e ne caveremo lezione salutare, spe=
rando per noi colla grazia che fin d'o=
ra imploriamo. S. Floriane ora pro
[illegible]

Incominciamo

Incredibile quella persecuzione
che meriterebbe scritta più presto col
sangue, ultima di quelle dieci profe=
tizzate da S. Giovanni nell'Apocalis=
se sotto la figura della bestia dal=
le dieci corna. Regnava in allora in
Roma il mostro coronato che si ap=
pella Diocleziano – il quale faceva
scrivere con infernale dettatura la
famosa epigrafe, superstitione de=
leta – cioè distrutta la religione
cristiana, che egli credeva aver sepol=
ta nel sangue di milioni di martiri.

Ma quel tiranno si dimenticava, o
meglio non avea compreso che la
Religione Cristiana, e la Chiesa Cat-
tolica son nate sul Calvario, e che
per fondarle Cristo montava la Cro-
ce e versava tutto il sangue. Quin-
di il cemento fecondatore doveva esse-
re il sangue dei Martiri - semen-
za dei Cristiani al dir di Tertulliano.
Ignoravasi o piuttosto non si voleva
capire che Cristo avea predetto - e che
sillaba di Dio non si cancella. Fra-
tanto il Preside o Giudice inquisito-
re infieriva come una belva contro
i Cristiani, e di già Aquilino, così
nomavasi quel Eroe, avea di già
fatti incatenare ben 400 in una vol-
ta, e dopo cruciati con molti sup-
plizii, aveali chiusi in fetide ed
oscure carceri. Educato alla disciplina
na cristiana e come impiegato mi-
litare ben istruito de' suoi civili
doveri - venia crescendo un bel fiore
di Martiri denominato Floriano, e
sebben giovinetto era già maturo
soldato di Cristo. Attendeva solo il tur-
bine che dovea schiantare dalla ter-
ra questa rosa imporporata dal mar-
tirio per trapiantarla nell'eterna
primavera del Paradiso. Quando il
nobilissimo campione della Fede, im-
pazienté di offerirsi vittima a Dio
non potendo più trattenere la fiam-
ma d'amore di cui bruciava vola
sul campo dell'agone, ed è così ch'Ei
s'affretta di cingersi dopo un glorio-
so combattimento la corona di una
più eccellente compagnia militare.
Eccolo dunque testimonio delle barba-
re ed inique ricerche fatte ai Cristia-
ni, per indurli all'apostasia, alla ri-
nunzia della Fede, per sacrificare al de-
monio curvandosi a idoli terreni - Fat-
to maggior di se stesso pel suo coraggio
da guerriero pacifico inerme per la Fede,
affirmato dalla sovrumana unzione,
del Crisma, col fuoco dello Spirito S. in pet-
to, sfida la truculenta ferocia dei ne-
mici della Fede, e presentandosi in mez-
zo, con santa libertà, esclama: Ecco il ta-
le mai cercato, quasi novello Nazare-
no a nuova masnada di fieri, soggiun-
ge, Eccomi, son pur io Cristiano; andate
e riferite al Preside che io qui sto. Ammi-
rato il valoroso eroe e seguitonne al tri-
bunale con lui per vederne la costanza
nelle prove più tormentose, udirne le
risposte celesti; e dargli l'addio quando
s'incammina sentenziato a morte.

Costituzione Chiesa divina -

Trionfo nel sangue

Persecuzione [illegible]

[illegible] cristiano privato

Preparazione

[illegible] e [illegible]

Dichiarazione di fede
[illegible] della [illegible]

Piena volontà

Invito -

Nell' Esordio, ... Passione,

Toccate di volo le sofferenze acerbissime; si conduca l'uditorio sul calvario a meditare l'Amore immenso che G. C. ci mostra nella Sua Passione;

Hannovi delle circostanze nella vita, nelle quali il nostro cuore ha un vero bisogno di piangere; Lo sfogo delle lagrime è dolce e confortante, e medicamento al dolore, appunto come l'acqua del mare (abbenchè amara) filtrando si per la terra, sorge in fonti di acqua dolce e benefica. – Misero chi piangere non può, lei sente tutto il peso del suo dolore, Ed oh quante occasioni di pianto ci si presentano. Dal dì che Adamo peccò tutto il mondo a buon diritto si chiama la valle del pianto. Chè col pianto l'uomo comincia la vita. – Ma qual evvi circostanza più stringente, più imperiosa che debba costringerci al pianto dell'ora presente? – Ah! questo è veramente quel tempo che il Saggio profeticamente chiama il tempo del pianto – tempus flendi. Perocchè quale spettacolo più degno delle nostre lagrime, più capace d'intenerire anche i sassi di pietra, del mistero che stassera cominciai? – Scorrete pure la storia del mondo, attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus.

Patisce i dolori più atroci, più umilianti, senza ... di conforto, l'uomo dei dolori – Vir dolor – et sciens infirm – Passio Domini – Ma egli è il Santo, il giusto, che patisce pei peccatori, ... Egli è il Creatore per le creature. – Patisce con una generosità, con un amore, che stordisce – Exultavit ut gigas – Baptismo habeo baptizari ... Patisce per salvarci, e gli uomini non vogliono; – Passio Domini ... oculis meis fontem lacrymarum.

oggi – mentre ...

Chi patisce.

Per chi patisce.

Con qual frutto.

Omnis fructus ut auferatur peccatum, I. S. C. Perorazione. Amor chiama amore. Vi. Giuseppe venduto che si appalesa ai fratelli – Gob. Crocefisso che ci fa mostrare ai cristiani. Notate l'...

Videbunt in quem transfixerunt, et dolebunt super eum, ut doleri solet in morte primogeniti.

Ma oh spettacolo che non si può piangere abbastanza, che del pianto è il maggior nostro bisogno. Gli angeli della pace piangono amaramente, la Chiesa spoglia gli altari, ... le immagini sante a lutto, i suoi sacerdoti ... E noi? Noi ... o ... che ... detto il Profeta, abbiam lagrime per le ..., per gli amici, per parenti, e per ... noi ... avremo, che ... il nostro fratello, il nostro amico, padre, E non sappiate che ... nostra ... inginocchiati ... E ... Videbunt ... in quem transfixerunt et dolebunt ... Or su Dunque, venite, ascendiamo ad montem ... et ad ... Oh se sapessimo piangere ... tutti; ... questo è il monte del pianto, ... vi ascendere ... Oh Signore, rinnovate il prodigio che operaste là nel deserto ... dalla pietra faceste sgorgare le acque ... salute, ... dal nostro cuore ... e qual sarà mai quella verga prodigiosa, che sia capace ... l'impietrito

Ma quel tiranno si dimenticava? ...

cuor nostro, ci caverei le lagrime di compungimento e di compassione? –

Ah! tu sola, o Croce Divina, unica speranza.

Deh! ci piova una goccia di quel sangue Divino etc.

(Qual è mai la causa per cui i cristiani commettono il peccato con quella facilità e indifferenza con cui si beve una tazza d'acqua. Qual è la ragione per cui si ama tanto poco nostro Signore quantunque non passi momento, in cui Egli non ci faccia del bene e per l'anima e pel corpo dandoci così un attestato dell'amor suo? – – Non si conosce il gran male. – –)

Avendo io da favellare a cristiani che sono illuminati dalla Fede, e conoscono per conseguenza cosa sia Gesù, cosa sono gli uomini, io credo sia inutile ogni preambolo per disporli a sentire volentieri e con frutto, la Storia della Passione di N. S. essendo questo il Mistero più importante della N. S. Religione, chiamato appunto il Mistero della Salute, perchè come in questo giorno noi siamo stati liberati dalle fauci del demonio, ci è stato aperto il paradiso, è stata conchiusa la pace con la giustizia di Dio e noi peccatori; è stata lacerata la sentenza di eterna condanna, sentenza scritta in quel giorno, in cui fu cacciato via dal paradiso terrestre Adamo il nostro primo Padre.

Non è però altro adunque se non se quelle parole che S. Chiesa mi mette in bocca in questo giorno, cioè Passio D. N. J. C. La Passione di N. S. G. C. – che è quanto dire, che patisce; e patisce assai, e spontaneamente e di propria volontà, l'innocente pei peccatori; il Creatore, per le creature; Iddio, per l'uomo; il Signore da noi altri maltrattato, e che avea tutto il diritto di punirci; e per salvar noi che lo avevamo offeso co' nostri peccati.

Mi pare però che queste parole ci facciano capire abbastanza bene,

costituzion Chiesa divina –

che se Egli in questo dì à patito, e i nostri peccati ne sono stati la causa, ipse vulneratus est – se Egli in questo dì à patito, ed à patito senza dovere, ma per sua elezione, non per forza, ma per amore, per amor nostro (Christus dilexit nos et tradidit semetipsum – Ad. dilexit me, s. Paolo, et tradidit semetipsum pro me. Appl.) Attenti dunque, o dilettissimi, a sentir la storia dei Patimenti del Figlio di Dio, perchè da questi abbiam da imparare a conoscere, che gran male sia il peccato che per distruggerlo è stato necessario che patisse tanto N. S., da quell'altra che tanto bene ci abbia voluto il nostro buon Dio, che per salvarci à voluto prendere sulle sue spalle le nostre iniquità, e pagarle a costo di morire fra i tormenti.

E senza più comincio a raccontarvi questa Passione. Ma come farò per non confondermi, per non perdermi, per non avvilirmi? Allorquando viaggiavano gli Ebrei nel deserto, aveano una colonna di fuoco che facea loro di notte giorno, quando i re Magi andavano cercando la stalla di Betlemme per adorar Gesù Bambino, una stella insegnò loro la strada. Ma io qui sono isolato, senza appoggio, senza conforto, ò bisogno di qualche guida che mi tenga incoraggiato, ò bisogno d'una cosa che mi richiami alla memoria i dolori e la morte di Gesù, che anno da essere il continuo argomento del mio discorrere. E per questo niente meglio che questa Croce benedetta, che sola mi si fa avanti.

Oh! Croce adorabile, che foste il nobile altare, su cui il Figlio di Dio, consumò il sacrifizio della sua vita, e operò la salute del mondo. Ah! come bene tu mi ricordi i patimenti del caro Maestro, che per cancellare il più sfogar l'amor suo verso gli uomini, à voluto essere inchiodato sopra di te. Deh! o albero della vita, stammi dunque sempre dinanzi agli occhi, stampati nel mio cuore, affinchè dalla mia bocca escano parole di vita eterna, parole che ispirino nelle anime di questi miei fratelli amore a Gesù, odio al peccato, essendo questo e non altro lo scopo del mio discorso, il desiderio del mio cuore. Ave, anche predicamus.

Non appena il Preside si ebbe tale denunzia, arresto.

= Che credete però, che G.C. vada pensando fra se stesso tormentato com'è nel corpo dal dolore, nell'animo dagli insulti? Forse di discender dalla croce, di vendicarsi de' suoi nemici, di farli inghiottir vivi dalla terra? Tutt'altro. Egli anzi fa il più grande atto di carità che mai siasi stato al mondo. Prega il divin Padre a voler dare il perdono a quelli che lo aveano messo in croce, a quelli che lo maltrattavano, prega per tutti noi peccatori. Pater, ignosce illis. Oh amore infinito del nostro Redentore! Noi offendervi, e voi pregare per noi! Peccatori! fratelli miei! Ma la vita di G.C. è al suo termine. Gli occhi s'intorbidano e si serrano, le labbra si fanno pallide, comparisce alla fronte il freddo sudore di morte, ed abbassato il capo al petto spirò. — Un terremoto ... Ma che vuol dire questo disordine miracoloso? Sono le creature che fanno sapere a tutto il mondo la morte ... a tutto il mondo che è morto il Creatore del tutto, che Iddio è morto! Ma chi lo à fatto morire? Se io vado sul Calvario, non trovo più nessuno, è solo il cadavere crudelmente inchiodato. Ma mentre tutte le creature favellano, potrò io tacere? Ah! no! che io non discenderò da questa cattedra fino a che io non sappia chi abbia messo a morte il mio Redentore, il mio Dio. Era legge dell'A.T. che quando si trovasse un cadavere senza sapere chi lo avesse ammazzato, andassero i sacerdoti sul luogo, innalzassero un altare, e chiamata ivi la gente della città vicina, uno ad uno su quell'altare alla presenza del cadavere li facessero giurare di non aver preso parte a quell'omicidio. Ma anch'io ò trovato in questo giorno un cadavere non di un uomo, ma d'un Dio, e S. Chiesa mi manda a fare il processo e scoprire chi lo abbia messo a morte. — Alzate gli occhi, e vedete, ecco io vi presento il cadavere di G.C. e se siete innocenti della sua morte, fatevi avanti e giurate di non averlo voi altri messo in croce. Ma puoi tu giurare o bestemmiatore, se per causa delle tue bestemmie quella lingua divina è condannata al silenzio ed alla morte.

Passione Chiusa. Puoi tu giurare, o ubbriacone o goloso, se le tue intemperanze furono il fiele che amareggiò quelle labbra? Puoi tu giurare — o ingluvioso, se co' tuoi raggiri, col tuo rubare ài preparato i chiodi a queste mani che àn fabbricato il mondo. Giura se tu ài coraggio o tu che portasti odio al tuo prossimo; tu che vedevi il bisogno de' tuoi fratelli, e non dicesti di ajutarli, come la tua durezza ed il tuo odio non sono stati la lancia che trapassò quel cuore banda per banda, E tu o disonesto puoi tu giurare di non avere co' tuoi peccati di pensiero messa in capo quella corona di spine, di non avere colle tue bruttture fatto una piaga di questo corpo da capo al piedi! Potete giurare voi, posso giurar io di non averlo messo in croce? Ora, come se i nostri pp. sono stati la causa della sua morte, Ipse autem vulner. Non son più scuse, siam convinti rei di questa morte, abbiam ancor le mani macchiate di questo Sangue. Tutto ci accusa; gli Angeli del Paradiso, i demoni dell'inferno, l'aria che abbiam respirato, la terra che abbiam calcata, i mari, i prati, i campi, tutti testimonii dei nostri pp. Oh! maledetti pp. che ci ài tu mai fatto fare? Ma chi ci salva, chi ci ripara, e intercede per noi, chi calma la Divina Giustizia? Oh! miracolo di amore! Quel Sangue stesso che esce per colpa nostra da quelle piaghe, in quel Sangue possiam trovare la salute. Sì, perchè G.C. à voluto patir egli e morire, perchè noi potessimo vivere. Quel Sangue, vedete, non è come il Sangue di Abele, che chiamò vendetta, ma chiama misericordia, pace, perdono, sol che vogliate lavare l'anima vostra in quel Sangue. Che faremo dunque o Cristiani? Gettiamoci a' piedi di un confessore, colle lagrime agli occhi e colla contrizione del cuore, confessiamo tutti quanti i nostri pp.; confessiamoli, ma per non tornarli a fare più; e facendo così

beati noi, perchè quando riceviamo l'assoluzione, il Sangue di G.C. vien à lavare l'anima nostra, unico rimedio per toglierci dall'anima la brutta macchia del p. (e noi torniamo da morte a vita) Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agni. — Che se il peccato è un mal si grande, che ci fa rei nientemeno che della morte di G.C. rursus crucifigentes sibimetipsi filium Dei; che l'amor di G.C. per noi è stato tale, che lo à fatto morire, perchè noi potessimo trovare nella sua morte la nostra vita; potremo offenderlo ancora, potremo vivere un'ora sola senza amarlo con tutto il cuore? Oh! io per me intanto faccio proponimento, che tutto il resto della mia vita, che a Voi piacerà di darmi, voglio impiegarlo a far penitenza de' miei p., e che ogni volta che respiro, ogni volta che mi batte il cuore, intendo d'amarvi o Dio d'infinita bontà, consolazione del mio cuore, speranza mia, autore della mia salute; e siccome voi o di lettissimi, avete stabilito di far così, per caparra di quella grazia che ricevete nel tribunale di penitenza, io vi do a nome di Dio, la sua Santa Benedizione. Benedictio Dei etc.

Non appena il Preside si ebbe tale denunzia, — *Arresto.*
che infuriato stimandosi deriso, se lo fa
tradurre dinanzi: e sull'istante gli ordi=
na in nome degl'Imperatori o sacrifi=
care alle false divinità, o sottoporsi — *Interrogatorio.*
a' più crudi tormenti. Figuratevi il
contegno del cristiano giovinetto mili=
tare. Ben egli avea pronta risposta, poi=
chè inspirata dallo Sp. S. come G.C. avea
promesso nel Vangelo avverrebbe a chi
fosse chiamato davanti ai magistrati
e principi per conto suo. Tesoro e pa=
role inutili voi gettate. Floriano à già
preparato il corpo alle torture, poichè à
preparato l'animo ai patimenti per G.C. — *Tormenti.*
Ed ecco che nulla potendo il Giudice
su quell'invitto, comanda che sia bat=
tuto aspramente, due e tre volte, e fra lo
spalle sia lacerato con istrumenti di
ferro. Avreste veduto uno spettacolo
da impietosir le tigri non già quegli
inumani carnefici peggiori di esse.
Ma Floriano invincibile atleta di Cri=
sto superati i varii generi di tormenti,
per la sua irremovibile costanza del= — *Sentenza.*
la fede udì pronunziarsi allegro co=
me un angelo la sentenza di morte.
Giunto al luogo del supplizio, gli si lega un
sasso al collo, e dal ponte vien precipitato
nel fiume. Se non chè fu pronta la divi= — *Castigo prodigioso*
na vendetta. Gli occhi di chi avea posto
addosso le mani al S. Martire di subito
scoppiarono fuori. Punizione tremenda
in pena di volontario accecamento, ma
presagio di ancor più tremendo castigo
pei ribelli al Divin lume. Ipsi. Il fiu= — *Sepolcro.*
me poi quasi dotato di umano senso ri=
cevette con riverenza il Martire di Cri=
sto, e colle onde sollevate sospinse sovra
uno scoglio più imminente il corpo
del S. che per mirabile cenno di Dio fu
protetto da un'aquila svolazzante al=
l'intorno, finchè tolto di là da Valeria
pia matrona, avvisata da Dio, fu conse=
gnato al sepolcro in quel sito dove
dappoi fu eretto un celebre monistero=
ro, che fino al giorno d'oggi si vanta — *Passaggio.*
dal titolo e patrocinio di S. Floriano.
Fin qui il fatto storico Ecclesiastico
come trovasi nelle Lezioni del Breviario
Romano. Studiamo adesso per pochi
minuti la importantissima lezione che
ci dà il Santo col suo esempio e che lo
Sp. S. a mezzo di S. Chiesa vuol registra=
ta per nostro ammaestramento. Ma di
ciò dopo un breve respiro.
La Fede, la Parola, il Sangue, ossia, l'i=
stituzione, la Vita e il Sacrificio di se stes=
si ecco quanto ci predica il Santo Pat
oggi — mentre tutti dobbiam esser Santi

vol a dire, siam obbligati a conservare
la grazia del Battesimo e farla frutti=
ficare, adempiendo ai doveri del proprio
stato, usando dei mezzi stabiliti da G. C.
nella sua Chiesa. Ora questi sono spe=
cialmente l'apprendere la dottrina di G. C.
per bocca della Chiesa, ascoltando e
mettendo in esecuzione la Parola
di Dio, osservando fedelmente i suoi
comandamenti, obbedendo ai precetti
di S. Chiesa, per ordine espresso di G. C.
diportandoci così da veri e buoni cri=
stiani, menando una vita esempla=
re, combattendo contro ai vizi e alle
passioni, resistendo alle lusinghe e
minacce del mondo e alle tentazio=
ni del demonio a costo di qualun=
que pena e danno che potesse acca=
dere, avendo presente il detto di G. C.
Nolite timere. Che se ci sentiamo
deboli a tanta guerra, in cui pure
ci dobbiam impegnare, usiamo delle
armi spirituali che G. C. ci lasciò e
la Chiesa ci pone in mano – cioè la
Preghiera e i Sacramenti, special=
mente la Penitenza e l'Eucaristia
il primo come mezzo ordinario e
generale, l'orazione ben fatta; la Con=
fessione quel rimedio preservativo
e curativo nelle piaghe che il pec.
fa all'anima, la Comunione come
fonte di luce e di coraggio per af=
frontare i nemici di nostra salute
eterna. Così facevano i Cristiani dei
primi tempi allora quando era mol=
to più difficile, il farlo, e troppo
frequente il pericolo – perchè non ci
era lo stato cristiano, non famiglia cri=
stiana, ma solo individui e persone
sparse che professavano la legge di
G. C. del resto tutto era pagano, non
solo, ma congiura a distruggere dalla
faccia della terra perfino il nome
di Cristiano. I Cristiani ardenti.
Adesso e presso di noi non è però
così mentre abbiamo e chiese e mi=
nistri e legge e libertà di poter es=
sere e mostrarci cristiani. Sebbene
che dico? Pur oggi si vorrebbe da cer=
ti agenti del diavolo ricondurci al
paganesimo, per uno stolto e mal
inteso amore di libertà, fraternità ed
eguaglianza, mal applicato – e rinno=
vare il grido d'un empio dotto del
secolo passato – Écrasez – che, andasse
una nazione sull'orlo dell'apostasia, e
la precipitò in tutti gli orrori della
anarchia. Oggi vi si studierebbe a mol=
te ragioni; altro gli sforzi di chi tenta
scalzare le fondamenta sociali. Se Dio
nella sua misericordia non ci scampa.
Ma per non lasciarsi muovere stiamo
attaccati alla Pietra posta da Cristo. Et=
coll'umiltà dell'agnello. E voi dal cielo
proteggeteci colla vostra intercessione
perchè un dì siam con Voi. Così sia.
+

Mezzi generali e gli doveri fuggire il
p. e l'occas. – I compagni e libri
e spettacoli – e le cattive persone
spesso preghiera.

Mezzi speciali preservativi. I Sacram.

Contegno dei Cristiani primitivi

Senso di G. C. Parole abusate.
Libertà eguaglianza fratellanza. Giustizia Umiltà
Carità – Fra vedette e durate – Altri. Croce
e regni infer. saggi di fabbricatori. petrolio
Comuni. Saltate – nelle persone famiglia e
società – atea – costumi e leggi – adesso
posizione a confronto.
Cangiar di regioni a ragioni opposte
e attuale.
Situazione nostra ben raffigurata nel Van=
gelo di oggi.
Madre di Agostino piange lui in pericolo.
Madre Chiesa piange i suoi figli traviati
Figli morti alla grazia, alla fede
Figli pervertiti e pervertitori.
Pericoli – i compagni
cattivi esempi
Letture –
Il mio freno.
Oppressione indiretta.
Generale corruzione di costumi
Incredulità generale.
Rimedi – Mezzi G. C.
per la grazia, per le preghiere per i Sacram.
Preghiere dei genitori, della Chiesa pubbl.
di Maria in questo mese di grazie
e conversioni.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE